



Modifica dell'OPAn, dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e dell'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

Situazione iniziale

L'Ufficio federale di veterinaria UFV ha condotto dal 4 settembre al 3 dicembre 2012 un'indagine conoscitiva sulla modifica delle ordinanze seguenti:

- ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn);
- ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali;
- ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici.

Complessivamente sono pervenuti 426 pareri: 21 da governi e dipartimenti cantonali, 13 da uffici cantonali, 169 da organizzazioni del settore o gruppi di interesse e 223 da privati.

Osservazioni generali

La maggioranza dei Cantoni e buona parte delle organizzazioni accolgono in modo complessivamente favorevole la revisione. Le precisazioni apportate in diversi settori sono in genere giudicate positivamente. È stato tuttavia rilevato che alcune nuove disposizioni comporterebbero un aumento dell'onere amministrativo, scenario questo respinto da tutti i partecipanti.

Numerosi Cantoni, dipartimenti e uffici veterinari cantonali e diverse organizzazioni (RRZH, SZ, VD, BE, OW, NE, NW, SH, TG, LU, ZG, CT SO, GL, CT GE, CT BE, CT GR, AR, CT SG, VdU, TI, ASVC, AFL SZ, Prom, AVSA, JDS, FCTI) costatano con soddisfazione che la revisione colma determinate lacune e migliora la certezza del diritto. È stato tuttavia espresso anche il timore che alcune disposizioni affievoliscano la protezione degli animali (BE, OW, NW, SH, LU, AG, CT GR, CT SG, VdU, RRZH, PSA, AVSA, TSV Winterthur, WWF).

Per contro, le associazioni dei contadini, l'UDC e altre organizzazioni rilevano che alcune modifiche proposte comportano un sensibile inasprimento dell'OPAn e accentuano la cosiddetta protezione degli animali «misurata a centimetri» e si esprimono contro tali cambiamenti (AGORA, CTEBS, ASTAG, BVN, BVO, BVU, BBV, CAJB, CNAV, CJA,kf, COSAC, LBV, Proviande, USDCR, USC, FSAC, SGBV, SKMV, SwissBeef, swissherdbook, ZBV).

Osservazioni su singoli temi

La sostituzione dell'obbligo di notifica con l'obbligo di autorizzazione per il trattamento professionale degli animali e in parte anche il nuovo obbligo di autorizzazione per chi cura a titolo professionale gli unghioni dei bovini sono giudicati in modo complessivamente positivo. Gli altri obblighi di notifica proposti, ad esempio per gli addestratori dei cani per i servizi di difesa, per i formatori, per l'utilizzazione di animali vivi nell'addestramento dei cani da caccia ecc., sono respinti a causa dei problemi legati alle risorse necessarie per la loro esecuzione (LU, ZG, CT AG, CT GL, CT LU, CT GE, CT BE, SG, SO, RRZH, SZ, BE, OW, NE, NW, SH, TG, FR, CT GR, AR, CT SG, VdU, TI, ASVC). Anche le associazioni dei contadini e altre organizzazioni temono un aumento sproporzionato dell'onere amministrativo (CTEBS, A-STAG, BVN, BVO, Bio Suisse, BBV, CAJB, CNAV, CVA, FSFM, COSAC, LOBAG, LBV, USC, FSAC, SGBV, SKMV, SOBV, SwissBeef, ZBV).

Inoltre, numerosi Cantoni, dipartimenti e uffici veterinari cantonali (CT BE, SZ, OW, VdU, NW, TG, LU, CT SO, CT GL, CT LU, CT JU, CT BS, CT GE, CT GR, CT SG, ASVC) deplorano la mancata integrazione nel progetto di revisione di una proposta di disciplinamento delle manifestazioni con animali.

La modifica concernente la pesca con ardiglione è accolta favorevolmente (LU, ZG, CT SO, VdU, JFK-CSF-CCP, FSP), ma solleva anche critiche da parte di chi ritiene che l'uccisione di piccoli pesci (<22cm) continui a non essere sufficientemente disciplinata. In altre parole, le prescrizioni nel settore della pesca sono state migliorate, ma non sono ancora del tutto ottimali (CT BE).

Singoli partecipanti chiedono una maggiore integrazione degli aspetti inerenti alla sicurezza biologica nella formazione in materia di protezione degli animali, motivando questa loro richiesta con il fatto che piante e animali esotici, che sfuggono al controllo diretto dell'essere umano o che sono messi negligenzemente in libertà, possono arrecare danni all'essere umano, agli animali, all'ambiente e alla biodiversità (RRZH, GDZH, AUSZ, VdU).

Diversi partecipanti rilevano inoltre che nelle traduzioni i termini non sono sempre impiegati in modo coerente e segnalano alcuni errori di battitura. Tali indicazioni sono riprese direttamente e non sono menzionate nel presente rapporto.

Riguardo a singoli articoli toccati dal progetto di revisione sono giunti anche commenti o proposte concernenti capoversi non modificati come pure proposte per nuovi capoversi. Sia i commenti che le proposte sono riportati nel presente rapporto con la nota (non oggetto del progetto di revisione) o (nuovo e non oggetto del progetto di revisione). Inoltre, sono pervenuti commenti su praticamente tutte le disposizioni non soggette a revisione. L'Ufficio federale di veterinaria UFV ne ha preso atto, ma non li ha integrati nel presente rapporto.

Pareri di gruppi

Il parere di DGHT Landesgruppe Schweiz è stato presentato in più copie da 4 gruppi di città (Basilea, Berna, Winterthur, Zurigo) e da 214 privati.

Numerose organizzazioni si associano al parere della Protezione svizzera degli animali (PSA), segnatamente: ATS, TSV GL, RDw, SPA CHF, THP, THST, TSVKR, TSV OW e TSV Sirmach.

Osservazioni sulle singole disposizioni

Art. 2 Definizioni

FSEC, HNS, SHV, STSN, SVS, FECH, T ADC-HNS e SVPS sottolineano che la detenzione di asini pone esigenze diverse da quella dei cavalli. Per questo motivo auspicano l'inserimento di un nuovo capoverso che tenga conto dei bisogni specifici di questi ultimi.

Capoverso 3 lettera s (non oggetto del progetto di revisione)

Tenuto conto dell'obbligo di autorizzazione (art. 101 lett. a), SVS è del parere che l'espressione «*pensione o rifugio per animali*» andrebbe definita in modo più restrittivo, per evitare che già per l'accettazione di animali a cui il proprietario ha rinunciato o presi a pensione sia necessaria un'autorizzazione.

Art. 3 Detenzione adeguata degli animali

KAG, PSA, FiBL, ZST e TSV Winterthur accolgono favorevolmente le modifiche apportate a questo articolo.

Art. 10 Requisiti minimi

Prom approva la nuova formulazione di questo articolo. CT JU ritiene che, nella versione francese, la formulazione «*et tient compte du bien-être de ceux-ci*» può lasciare intendere che occorre considerare il benessere dei detentori anziché quello degli animali.

Art. 14 Deroghe alle disposizioni

Diversi partecipanti all'indagine conoscitiva dichiarano esplicitamente di gradire la nuova formulazione dell'articolo (ZTS, SSN, RPV), anche se alcuni propongono l'aggiunta di altri motivi di deroga legati per esempio alla protezione degli animali (SSN, RPV, SVBT, VETS ZH), a limitazioni naturali (CVA, VS) oppure di natura biozoologica (Zoo Basel, Knie Zoo, SVWZH, SVS). VETS ZH si chiede se il termine «*trattamento*» comprenda anche le azioni menzionate negli elenchi delle pratiche vietate (p.es. art. 17), mentre TIR auspica un'interpretazione restrittiva della disposizione in questione.

Art. 16 Pratiche vietate su tutte le specie animali

Capoverso 2 lettera b (non oggetto del progetto di revisione)

ARGFA chiede che il testo di questa lettera venga generalizzato in modo che sia vietato percuotere, rompere o schiacciare qualsiasi parte del corpo degli animali.

Capoverso 2 lettera d (non oggetto del progetto di revisione)

Vier Pfoten chiede che venga vietata in generale l'organizzazione di combattimenti tra o con animali.

Capoverso 2 lettera h

COOP auspica esplicitamente che vengano precisati i medicinali e le pratiche vietate per migliorare le prestazioni nello sport e nei concorsi. Vier Pfoten chiede che alle manifestazioni sportive e ai concorsi venga vietato l'utilizzo di qualsiasi sostanza o prodotto volto a migliorare le prestazioni degli animali. CTEBS e swissherdbook respingono la proposta di stabilire in un'ordinanza l'elenco delle «sostanze proibite» e propongono che a stilarlo sia il settore interessato.

Capoverso 2 lettera m

KAG, PSA, FiBL, ZTS, TSV Winterthur, DBT, TIR e SVS accolgono positivamente il divieto di utilizzare sistemi di recinzione a scarica elettrica non visibili dagli animali e in parte chiedono anche un divieto di commercializzazione e importazione di tali sistemi (PSA, FiBL, TSV Winterthur, DBT, SVS). Molti partecipanti all'indagine conoscitiva chiedono per contro lo stralcio della disposizione, adducendo che la visibilità non può costituire un criterio di divieto (CJA, CT GE, FSFM, PSL, FSAC, LBV, UDC, CVA, BBV, AGORA, ZBV, ZBB, CAJB, BVN, BVO, BVU, USDCR, BPZV, CTEBS, swissherdbook, SKMV, SH, Vacca Madre Svizzera, SwissBeef, USC, Prom, CNAV, LU) dato che, in generale, l'essere umano non è in grado di valutarla (giorno/notte, cane/gatto ecc.). Alcuni non chiedono lo stralcio del divieto, ma una precisazione del concetto generale di «visibilità» (CT JU) oppure una restrizione del requisito di «visibilità» alla riconoscibilità del limite del parco, per poter distinguere i sistemi di questo tipo destinati a cani e gatti dalle recinzioni concepite per il pascolo (SSN, RPV, FSFM, SVBT, Zoo Basel, Zooh, Knie Zoo, VETS ZH, SVWZH, Zoos). SGBV chiede l'inserimento di una deroga al divieto per le recinzioni non visibili anti-cinghiali. Alcuni partecipanti propongono di sostituire il divieto con un obbligo di autorizzazione (CT GE, AG).

Capoverso 2 lettera n (nuova e non oggetto del progetto di revisione)

TIR chiede che nell'elenco delle pratiche vietate venga inserito anche un divieto generale di utilizzo del filo spinato.

Capoverso 2 lettera o (nuova e non oggetto del progetto di revisione)

TIR sottolinea la necessità di inserire anche nell'OPAn il divieto di importazione di delfini e altri cetacei da poco introdotto nella LPAn. La mancata ripetizione di tale divieto, infatti, non consentirebbe di punire penalmente eventuali violazioni.

Capoverso 2 lettera p (nuova e non oggetto del progetto di revisione)

Secondo TIR, le pellicce e i prodotti di pellicceria fabbricati infliggendo sofferenze agli animali non dovrebbero giungere in Svizzera. Di conseguenza, l'importazione di questi articoli deve essere urgentemente vietata. Il Consiglio federale avrebbe la facoltà di emanare un simile divieto sulla base dell'articolo 14 capoverso 1 LPAn.

Art. 17 Pratiche vietate sui bovini

I nuovi divieti sono accolti con favore da varie organizzazioni (TIR, ASSR, UDCA, KAG, FiBL, PSA, ZTS, TSV Winterthur, AGORA, CNAV). Tra le modifiche che riscuotono particolare plauso figura l'integrazione nell'OPAn del codice d'onore della CTEBS, ciò che permette alle autorità esecutive di effettuare i controlli necessari. Le organizzazioni dei contadini chiedono per contro che per le esposizioni di bestiame da latte continuo a valere norme di diritto privato come quelle applicate sinora (CTEBS, ASTAG, BVN, BVO, BVU, BBV, swissherdbook, USDCR, USC, FSAC, SGBV, SKMV, ZVB).

AG e FR propongono di riprendere il testo del codice d'onore della CTEBS.

DBT sostiene che la restrizione «*se in tal modo il benessere dell'animale viene pregiudicato*» contenuta nelle note esplicative è incomprensibile. A suo modo di vedere, gli interventi in questione dovrebbero essere vietati indipendentemente dall'eventuale pregiudizio arrecato al benessere all'animale.

Secondo alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva occorre valutare l'opportunità di aggiungere «*senza indicazione medica*» al testo dell'articolo (ASVC, RRZH, SG, CT SG, BE, CT LU, VdU, CT BS, CT JU, NE, OW, NW, SZ, TG, SH, AR, GL, AVSA). SwissG, CVA, Vetsuisse Bern, VETS ZH, Prom, SVBT CJA e SSB, nonché FR, RRZH, BE, CT GE e CT VD temono che la nuova lettera k renda impossibile la somministrazione tramite sonda a scopo profilattico e terapeutico di calamite ruminanti, boli e altre sostanze, e ne chiedono quindi lo stralcio o perlomeno una modifica della formulazione affinché sia chiaro che questo tipo di interventi è consentito in presenza di una debita indicazione.

TI chiede una formulazione più generale alla lettera m (utilizzo di sostanze o di dispositivi meccanici per modificare la forma e la posizione dei capezzoli).

ALN e SSB criticano l'ampio margine di interpretazione consentito dall'espressione «*tempi lunghi tra una mungitura e l'altra*» nella lettera n e propongono di sostituirla con «*tempi di mungitura inusuali*» o di precisarla aggiungendovi l'indicazione «*superiori a 12 ore*» (ALN), o di modificarla in «*tempi tra una mungitura e l'altra superiori a 14 ore*» (SSB).

Le organizzazioni CVA, AGRI, PSL, FSAC, USC, LBV, BBV, ZBV, ZBB, BVN, BVO BVU, USDCR, swissherdbook, CTEBS, SKMV, Vacca Madre Svizzera, SGBV e UDC reputano inutile l'estensione dei divieti e chiedono che le lettere in questione vengano interamente o almeno in parte stralciate.

Lettera o (nuova e non oggetto del progetto di revisione)

ASVC e molti Cantoni propongono di aggiungere un'ulteriore lettera, la o, che vieti la chiusura artificiale degli sfinteri dei capezzoli senza indicazione medica (RRZH, SG, CT SG, BE, LU, CT LU, VdU, CT BS, CT JU, NE, FR, OW, SZ, AFL SZ, NW, TG, SH, AR, GL, ZG, AVSA). ASSR auspica che vengano regolamentati i tempi tra una mungitura e l'altra alle esposizioni.

Lettera p (nuova e non oggetto del progetto di revisione)

FR propone anche l'aggiunta di una lettera p che vieti i combattimenti non autorizzati tra mucche.

Capoverso 2 (nuovo e non oggetto del progetto di revisione)

FR chiede inoltre l'inserimento di un capoverso 2 che sancisca il divieto di compiere le azioni vietate dal codice d'onore della CTEBS.

Art. 21 Pratiche vietate sui cavalli

Lettera e (non oggetto del progetto di revisione)

FSEC, HNS, T ADC-HNS, SVS e FSSE ritengono che oltre all'eliminazione dei peli tattili l'ordinanza dovrebbe vietare anche l'eliminazione integrale dei peli delle orecchie. Questa proposta non trova per contro il sostegno di SHV e FECH.

Lettera g

Nessuno dei partecipanti all'indagine conoscitiva si oppone al divieto dello sbarramento. CDR, CT GE, KAG, UDCA, PSA, FiBL, ZTS, FSC, SHV, TSV Winterthur, DBT, TIR, FECH,

Vier Pfoten e LSCV approvano esplicitamente la modifica, mentre da più parti giunge la proposta di meglio definire il termine «sbarrare» (CT GE, VS).

Lettera h

Anche il divieto di usare metodi che provocano un'ipertensione del collo o del dorso non incontra opposizioni. Anzi, molti partecipanti all'indagine conoscitiva (CT JU, FSEC, CDR, KAG, UDCA, PSA, FiBL, ZTS, HNS, TSV Winterthur, DBT, TIR, T ADC-HNS, SVS, FSSE, Vier Pfoten) esprimono esplicitamente la propria approvazione. Nondimeno, CT JU auspica che sia inserita una distinzione tra uso sistematico e uso temporaneo di tali metodi. FSEC, FSC, HNS, SHV, T ADC-HNS, SVS, FECH, FSSE e Lelm chiedono un'estensione generalizzata del divieto a tutti i metodi che alterano la postura fisiologica e limitano il movimento del cavallo. Secondo DBT e TIR non è chiaro per quale motivo, come recitano le note esplicative, solo «casi estremi in cui l'intervento sbagliato» è evidente «e la flessione eccessiva dura diversi minuti» dovrebbero essere importanti dal punto di vista della protezione degli animali.

Lettera i (nuova e non oggetto del progetto di revisione)

Analogamente alle pratiche vietate sui bovini, FR è del parere che, anche per i cavalli debbano essere vietate l'immissione di corpi estranei nelle stinchiere e nelle fasciature, l'applicazione di stinchiere appesantite e la frizionatura delle zampe con sostanze irritanti per indurre gli animali a saltare più in alto ai concorsi.

Visto l'obbligo di notifica recentemente introdotto per gli equidi e il conseguente obbligo di munire di chip elettronico tutti i puledri, HNS, T ADC-HNS e Lelm propongono di vietare la marchiatura a caldo o a freddo. Lelm chiede inoltre di vietare esplicitamente l'uso eccessivo e brutale di speroni, fruste e frustini, nonché l'impiego di morsi, cavezze e martingale inappropriati come pure l'utilizzo di torcinaso (permesso esclusivamente in casi eccezionali e in presenza di esperti).

Art. 22 Pratiche vietate sui cani

Capoverso 2 lettera c

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Capoverso 2 lettera d

TSV Winterthur approva la modifica proposta e lo stesso fa CT GR che apprezza in particolare le eccezioni previste per l'addestramento e l'esame dei cani. CDR, UDCA, PSA, FiBL, ProTi, SPA GENEVE, SPA-Fribourg e Vier Pfoten accolgono favorevolmente il divieto, ma sono contrari a qualsiasi deroga. ASPU, ZTS, TIR e DBT sono contrari unicamente all'eccezione prevista per i cani da caccia. ZTS propone anche di distinguere tra cani da protezione del bestiame, cani da pastore e cani da conduzione del bestiame. FCTI chiede di escludere dal divieto l'addestramento o l'esame dei cani da caccia, dato che l'ordinanza sulla caccia modificata non prevede l'obbligo di esame per questi cani, ma solo il loro addestramento. Inoltre ritiene che lo stesso debba valere anche per i cani da protezione e da conduzione del bestiame. SCS e CTESE criticano l'uso del termine «Schärfe» nella versione tedesca e propongono di sostituirlo con «Angriffsbereitschaft und Aggressivität». PhBo chiede una deroga per la diagnosi e il trattamento di aggressioni nei cani in presenza di un veterinario.

Capoverso 1 lettera e (non oggetto del progetto di revisione)

Vier Pfoten chiede lo stralcio della proposizione subordinata condizionale «*se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali*».

Art. 24 Altre pratiche vietate

Di norma, tutte le pratiche vietate sui ratiti inserite nella nuova lettera e sono accolte favorevolmente (FiBL, ZTS TSV Winterthur, Zoo Basel). FR propone di sostituire nella versione francese «*de récolter*» con «*d'arracher ou couper*».

Vista la crescente diffusione della detenzione di furetti, procioni, coati e di viverridi, un partecipante all'indagine conoscitiva propone di generalizzare la lettera a di questo articolo, in modo da vietare l'amputazione degli artigli di qualsiasi specie animale.

Lettera f (nuova e non oggetto del progetto di revisione)

CT VD propone di vietare in una nuova lettera f l'uso di garra rufa per scopi di wellness.

Art. 25 Principi

ZTS, FiBL e TSV Winterthur approvano la modifica proposta. Vier Pfoten respinge l'allevamento di animali con funzioni organiche ridotte. SVS, SVBT, LU e CT LU richiamano l'attenzione sul problema della riproduzione incontrollata soprattutto di gatti, ma in parte anche di cani. Per alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva, l'espressione «*riproduzione incontrollata*» è troppo vaga (organizzazioni di protezione degli animali PSA, TbB, TSV Winterthur, UDCA, CDR, Pfötli, LVDA, ProTi). LU e CT LU chiedono di introdurre l'obbligo per le pensioni o i rifugi per animali di castrare i gatti prima che trovino una nuova sistemazione, mentre LVDA chiede la castrazione obbligatoria di tutti i gatti che possono uscire.

Art. 26 Metodi di riproduzione

PSA, TSV Winterthur, ZTS, DBT, UDCA, TIR, FiBL e fair-fish respingono categoricamente le deroghe previste dal capoverso 2 e ne chiedono l'abrogazione senza sostituzione.

Vetsuisse Bern appoggia il nuovo disciplinamento.

Art. 31 Requisiti per i detentori di animali domestici

Capoverso 4

La nuova frase introduttiva è accolta positivamente (COSAC, ZTS). Diversi ambienti chiedono di rendere obbligatorio il conseguimento dell'apposito attestato di competenza per la detenzione di due o più cavalli (ASDC, SVS, FSSE, LeIm, Pgd, HNS).

Il Pferdegesundheitsdienst chiede che la frequenza di uno stage di tre settimane non sia più equiparato all'ottenimento di un attestato di competenza.

Art. 35 Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla

TIR ritiene che i dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica debbano rimanere vietati.

Capoverso 3

Prom accoglie con favore la precisazione nel testo francese, mentre LVDA e SPA GENEVE chiedono la messa al bando dei gioghi elettrici con un periodo di transizione per gli impianti esistenti che utilizzano questi dispositivi.

Capoverso 5

La designazione della grandezza delle aree di uscita delimitate da recinti elettrici di conduzione come requisito qualitativo è accolto favorevolmente, mentre la fissazione nell'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici di dimensioni minime come rigido requisito quantitativo viene respinta (ProVi, PSL, USDRC, swissherdbook, CTEBS, SKMV, Vacca Madre Svizzera, SwissBeef, USC, Bio Suisse, CO-SAC, FSAC, LBV, UDC, BBV, ZBV, ZBB, BVN, BVO, BVU, LOBAG, CJAB).

La formulazione qualitativa della grandezza delle aree di uscita delimitate da recinti elettrici di conduzione raccoglie il consenso di numerose organizzazioni per la protezione degli animali (DBT, TSV Winterthur, ZTS, TIR, PSA, UDCA, KAG), di FiBL e LU.

CNAV e AGORA approvano l'introduzione di un requisito quantitativo per le aree di uscita delimitate da recinti elettrici di conduzione, ma considerano inaccettabili le misure indicate nell'allegato 2 dell'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici. Anche FR giudica non ottimali tali misure, mentre SGBV chiede che vengano riprese quelle stabilite nell'ordinanza URA. Secondo CJA l'introduzione di un requisito quantitativo è inaccettabile. RRZH chiede che tale requisito valga anche per i cavalli, mentre SOBV è dell'opinione che un periodo di transizione di un anno sia troppo breve.

Capoverso 6

Per le aree di uscita delimitate da recinti elettrici di conduzione destinate ai cavalli, la maggior parte dei Cantoni chiede che nell'allegato 2^{bis} dell'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici venga definita una superficie minima (SG, CT JU, CT BS, CT GE, CT GR, ASVC, FR, OW, VdU, NE, TI, CT SG, SH, AVSA, LU, AR, SZ, CT SO, CT GL, BL, CT LU, AFL SZ, NW, TG, SPA GENEVE). TG chiede anche l'eliminazione del termine «cavetti» poiché questi ultimi non sono di norma ben visibili.

HNS giudica positivamente la definizione delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'area di uscita per cavalli possa essere delimitata da recinti elettrici di conduzione.

Art. 39 Settore di riposo

L'innalzamento dell'età dalla quale i bovini non possono essere tenuti in box ad area unica con lettiera profonda riscuote ampi consensi soprattutto negli ambienti agricoli (BVN, BVO, BVU, GS TTS, ZBB, ZBV, BBV, UDC, LBV, ASNB, ZTS, LU, USC, Prom, Bio Suisse, SwissBeef, SH, SKMV, USDRC, ProTi, PSA, UDCA, SOBV, KAG, CDR, AGRI, ProVI, CT VD, FiBL, TSV Winterthur).

Secondo diverse organizzazioni sarebbe inoltre opportuno un allineamento al limite di età per i vitelli da ingrasso indicato nei programmi etologici (GS TTS, ZBV, BBV, UDC, ASNB, Prom, Bio Suisse, USC, SwissBeef, SKMV, AGRI, ProVI, CT VD).

Alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva chiedono l'innalzamento a sei mesi dell'età limite per il cambio di stalla (KIP, SGBV), mentre altri trovano incomprensibile che questa disposizione si applichi unicamente agli animali da ingrasso (CT BE).

Gli ambienti vicini alla protezione degli animali ritengono assolutamente inadatti i box con pavimenti grigliati ricoperti da stuoie in gomma dura come lettiera, e minimale lo spazio da essi offerto, e chiedono un settore di riposo provvisto di lettiera per tutti i bovini (CDR, KAG,

UDCA, PSA, ProTi, Bio Suisse, FiBL, TSV Winterthur, DBT, TIR). TIR e LVDA chiedono anche che vengano vietati i box dotati di pavimenti completamente grigliati.

Art. 41 Stabulazione libera

Capoverso 1

Prom accoglie con favore la modifica del testo francese.

Per permettere anche gli animali in stabulazione libera di muoversi sufficientemente, TIR esige che pure i bovini non legati possano uscire regolarmente all'aperto. Vier Pfoten propone di dotare i box di riposo di recente costruzione di una possibilità di fuga in avanti, per consentire la detenzione sicura anche di bovini con le corna.

Capoverso 2 (non oggetto del progetto di revisione)

ZBV propone che, laddove gli animali possono alimentarsi *ad libitum*, per un breve periodo e in presenza di motivi fondati, il loro numero possa superare quello dei box di riposo disponibili.

Art. 57 Detenzione

ZTS approva la modifica proposta.

Art. 59 Detenzione

L'estensione della deroga a tutti i cavalli viene perlopiù respinta soprattutto dai Cantoni o perché manca un motivo tecnico che la giustifichi (SH, SZ, SG, NW, OW, CT BE, BL, CT BS; CT GR, CT SO, CT LU, CT SG, LU, NE, TI, AVSA, ASVC, VdU, Vier Pfoten, RRZH, DBT) o perché non sussiste la necessità di un disciplinamento più flessibile (CT BE, CT SG). Alcune organizzazioni per la protezione degli animali (PSA, UDCA, TbB, TSV Winterthur) unitamente a FiBL, KAG e Prom appoggiano la modifica in questione. Altre esigono un'applicazione restrittiva della deroga (TIR, Vier Pfoten, ZTS). Affinché la regolamentazione derogatoria venga applicata in modo uniforme, l'UFV deve esigere l'adempimento di criteri (AG, AR, GL, CT GE, TG, PSA, UDCA, TbB, TSV Winterthur), come per esempio un'aspettativa di vita limitata dell'animale a causa dell'età, la sostituzione del cavallo di compagnia o l'impiego temporaneo come animali da soma per esempio durante l'estivazione.

Altri partecipanti all'indagine conoscitiva si soffermano sui requisiti dei materiali e sull'infrastruttura per la detenzione in gruppo (PSA, TSV Winterthur, UDCA, KAG, ai quali si aggiunge un cittadino). Nel suo parere, FSEC aspica che, a causa del loro comportamento sociale diverso, non sia consentito tenere asini in gruppi di cavalli. HNS, T ADC-HNS, FSEC e FSSE chiedono che un cavallo giovane debba poter crescere insieme ad almeno un altro cavallo giovane, scenario questo che FECH e SHV respingono per motivi aziendali.

Art. 62 Notifica della detenzione di cavalli

L'abrogazione proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 63 Divieto dell'uso di filo spinato

La possibilità di rilasciare permessi di deroga a tempo determinato è accolta con favore (ASVC, AR, CT BE, CT BS, CT VD, GL, OW, SH, ZG, FiBL). Alcuni Cantoni e soprattutto gli ambienti vicini all'agricoltura appoggiano la proposta, ma sono contrari a una limitazione nel tempo dei permessi di deroga (CJA, FSFM, SOBV) dato che, a loro modo di vedere, le con-

dizioni per il loro rilascio sono comunque sufficientemente restrittive (CT VD, Prom, LU, BVN, BVO, BVU, AGORA, BBV, BPZV, CAJB, CNAV, LBV, USDCR, USC, UDC, ZBB, ZBV). Diversi partecipanti all'indagine conoscitiva segnalano la necessità di un elenco di criteri fissati dall'UFV per la concessione di deroghe (AG, CT JU, VS, FSC).

Il rilascio di permessi di deroga per l'uso di filo spinato su pascoli per cavalli viene respinto da alcuni Cantoni (AG, SZ, NW, VdU), da professionisti del cavallo (FSC, HNS, SHV, T ADC-HNS, FSSE, FSEC), dai veterinari (SVS), da numerose organizzazioni per la protezione degli animali e della natura (DBT, KAG, LSCV, Pro Natura; PriTi, SPA-Fribourg, UDCA, PSA, ASPU, TbB, TIR, TSV Winterthur, Vier Pfoten, CDR, ZTS, SVWS, WWF) come pure da CacciaSvizzera e FCTI. Gli oppositori motivano la propria posizione adducendo l'elevato pericolo di ferimento per cavalli e animali selvatici e rimandano ad altri sistemi di recinzione non pericolosi.

Art. 64 Esigenze comportamentali e detenzione in gruppo degli animali giovani

VS chiede una precisazione nel capoverso 2. Secondo CT LU e LU, in tale capoverso è necessario puntualizzare che i requisiti relativi ai contatti sociali dei conigli adulti devono essere definiti nell'ordinanza ponderando gli interessi in gioco e tenendo presenti le informazioni tecniche. Sempre riguardo a questo capoverso, TIR, LVDA e Vier Pfoten chiedono un divieto della detenzione individuale di conigli.

Art. 70 Contatti sociali

Le autorità incaricate dell'esecuzione dell'ordinanza e i Cantoni approvano la modifica (TI, CT BS, SG, TG, RRZH), in quanto la regolamentazione vigente è troppo rigida per poter essere applicata (BS, OW, ASVC, SH, LU, AR, SZ, CT SO, GL, CT LU, VdU, NW, ZG). VETS ZH e alcuni Cantoni chiedono un'estensione delle deroghe per i cani che al solo contatto visivo reagiscono con un alto livello di stress e con un'accresciuta aggressività e per quelli che, soprattutto nelle pensioni o nei rifugi per animali, non possono muoversi liberi all'aperto e a contatto con le persone ogni giorno per cinque ore (SG, TG, CT SG, RRZH, CT GR, CT BS, OW, ASVC, SH, LU, AR, SZ, CT SO, GL, CT LU, VdU, NW, ZG, AG, SVS).

Secondo CT BE, LSCV e Vier Pfoten il nuovo orientamento – che peraltro considerano un passo indietro – costituisce un'opportunità per i cani socialmente incompatibili, Vier Pfoten chiede che tale incompatibilità sia attestata da un veterinario e confermata dal veterinario cantonale. CT GE deplora l'abbassamento del livello giuridico e la quasi tolleranza della detenzione individuale di cani nei canili, e rimanda agli investimenti che numerosi rifugi per animali hanno già effettuato per ristrutturarsi. Alcune organizzazioni per la protezione degli animali e FiBL respingono la modifica e criticano il fatto che ai cani, per dodici settimane o 19 ore al giorno, venga impedito qualsiasi contatto con conspecifici. Trattandosi di animali che vivono in branco, ciò costituisce un'inaccettabile mancanza di rispetto dei loro bisogni sociali. La modifica proposta è anche in contrasto con il principio giuridico della detenzione in gruppo per le specie sociali (TIR, ZTS, PSA, TbB, CDR, UDCA, TSV Winterthur, SPA Fribourg). Secondo DBT e ProTier, il contatto visivo, acustico e olfattivo è in ogni caso insufficiente.

AG e SVS sottolineano la difficoltà di controllare l'esecuzione delle cinque ore di uscita e criticano il fatto che il capoverso non tenga conto della situazione dei cani che vivono in un appartamento. SCS vuole vincolare la detenzione in box e canili a condizioni specifiche già a partire da un mese. Secondo SVBT, la formulazione può dare adito a fraintendimenti e si chiede quali regole vengano per i cani tenuti in box o canili per meno di tre mesi. Vier Pfoten chiede che i cuccioli possano essere separati dalla mamma non prima della dodicesima settimana di vita.

Art. 71 Movimento

SVS, FiBL e alcune organizzazioni per la protezione degli animali (PSA, TbB, UDCA, CDR, TSV Winterthur, Pfötli, DBT, ProTier, TIR, SPA Fribourg) chiedono che sia vietato tenere i cani legati. SPA Fribourg auspica l'introduzione di una durata minima per l'uscita dei cani.

Art. 72 Ricovero, pavimenti

Alcune organizzazioni per la protezione degli animali e FiBL accolgono con favore la possibilità di utilizzare, nelle pensioni o nei rifugi per animali, box con superfici inferiori a quella minima richiesta (PSA, UDCA, ZTS, TSV Winterthur, CDR). TbB vuole limitare la concessione di tale deroga alle pensioni o ai rifugi che accolgono cani abbandonati, cani i cui padroni hanno presentato rinuncia di proprietà o cani sequestrati dalle autorità, e chiede un innalzamento della durata massima del soggiorno da tre a dodici settimane, affinché le pensioni e i rifugi abbiano tempo a sufficienza per trovare una nuova sistemazione per i cani interessati. DBT chiede che venga definito il concetto di «grande parco esterno».

CT GE si chiede a che scopo si debba abbassare il livello di protezione degli animali e chiede che, qualora la regolamentazione proposta non venga modificata, la sua entrata in vigore venga coordinata con ulteriori disposizioni di esecuzione.

Alcune organizzazioni per la protezione degli animali, FiBL e NE si oppongono alla facoltà prevista dal capoverso 4^{bis} di rinunciare in casi motivati alla possibilità di ritirarsi (TIR, TSV Winterthur, Vier Pfoten), mentre ZTS e CT GE chiedono che i «casi motivati» vengano descritti chiaramente. BL ritiene che un soggiorno di breve durata in una pensione o in un rifugio per animali sia un motivo accettabile, mentre secondo SVBT i box costituiscono già un luogo di detenzione ritirato per cui non occorrono ulteriori possibilità di nascondersi. Una pensione o rifugio per animali respinge l'obbligo di dare ai cani la possibilità di ritirarsi per motivi di costi. SVBT richiama inoltre l'attenzione sulla situazione nelle economie domestiche private (detenzione a coppie non garantita) nonché sul dogsitting in miniappartamenti, dove devono parimenti essere fatte valere le disposizioni relative a dimensioni dei locali, superfici di riposo sopraelevate e possibilità di ritirarsi.

Art. 73 Trattamento dei cani

In generale, la regolamentazione proposta è accolta favorevolmente (FiBL, LSCV, ProTi, ZTS), nondimeno AG, CT LU e LU richiamano l'attenzione sulla difficoltà di eseguire il divieto in questione fintanto che il possesso degli strumenti ausiliari menzionati non sarà vietato. SVBT, TIR e alcune organizzazioni per la protezione degli animali (PSA, TbB, UDCA, CDR, TSV Winterthur, DBT) vogliono che il divieto sia esteso ai collari a strozzo senza arresto, e SVS, ai collari irritanti (impulsi elettrici, sostanze profumate, liquidi, aria compressa).

SCS chiede che il periodo riguardante le misure correttive venga stralciato senza sostituzione. Così come formulato, infatti, lascia intendere che, se adeguatamente motivato, l'impiego degli strumenti ausiliari citati e il trattamento con eccessivo rigore sono senz'altro consentiti. TIR ritiene estremamente problematico anteporre lo scopo di utilizzo dei cani da lavoro alla loro socializzazione.

Art. 74 Formazione per i servizi di difesa

FR e ZTS appoggiano le modifiche apportate alla formazione per i servizi di difesa. FR sottolinea l'opportunità di integrare in questo articolo il regolamento adottato dalla Conferenza latina dei direttori cantonali di giustizia e polizia.

Secondo il Canton Ticino e VSSU, i concetti «contrassegnato», «formazione di base sufficiente», «personale ausiliario istruito» e «cani idonei» devono essere precisati.

Capoverso 1

Da più parti si chiede che i cani per i servizi di difesa possano essere addestrati unicamente dalla polizia, dal corpo delle guardie di confine o dall'esercito, dato che in questo modo non finiscono in mano a privati (ProTi, CDR, UDCA, PSA, SPA-Fribourg, Vier Pfoten, FiBL, TSV Winthertur, SPA GENEVE, DBT).

Capoverso 2

CT GE chiede l'abrogazione dell'articolo 74 capoverso 2 lettera c, mentre AG propone una nuova lettera d che preveda che la persona responsabile dell'addestramento come cani per i servizi di difesa debba poter dimostrare in qualsiasi momento che durante gli allenamenti non sono stati utilizzati strumenti ausiliari proibiti.

Capoverso 3

L'utilizzo di bastoni morbidi è criticato da diverse parti. TIR vorrebbe introdurre un divieto generale di questi strumenti, mentre CT GE auspica una precisazione delle situazioni in cui possono essere utilizzati. FR ritiene che questo capoverso sia superato e una persona privata (ChFr) chiede che venga vietato l'uso di bastoni morbidi nelle competizioni sportive e da parte di imprese di sicurezza private.

Capoverso 4

La maggior parte dei Cantoni (SG, CT BE, CT SG, SH, TG, AG, RRZH, GL, TI) e alcune organizzazioni (SCA, SC, TIR, SCS, CTESE) respingono la sostituzione del riconoscimento da parte dell'UFV con l'obbligo di annunciarsi all'autorità cantonale competente. La nuova norma ottiene per contro l'approvazione di SCA, SC, SCS e CTESE.

Art. 74a Addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame

Capoverso 1

I pareri sulle modifiche proposte sono generalmente positivi (FiBL, ZTS, JFK-CSF-CCP), nondimeno emerge chiaramente il timore che i cani da protezione del bestiame vengano percepiti come cani inseriti nell'elenco delle razze potenzialmente pericolose che beneficiano di disposizioni derogatorie (SZ, NE, VSH). L'addestramento dovrebbe avere come obiettivo prioritario la socializzazione dei cani.

Capoverso 2

La possibilità di utilizzare animali da reddito vivi per l'addestramento e l'esame di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame non ha destato alcuna reazione negativa. SPA-Fribourg e CTESE osservano che durante l'esecuzione delle relative misure il benessere degli animali da reddito deve essere garantito.

Capoversi 3 e 4

I Cantoni (SZ, SG, NW, OW, CT BE, CT BL, CT GR, CT SO, LU, NE, TI, AVSA, ASVC, VdU, RRZH, GL, CT GE, AR, KTJU, FR) sottolineano come il compito di regolamentare l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la detenzione e l'impiego di cani da protezione del bestiame (cpv. 3) così come il riconoscimento delle organizzazioni (cpv. 4) spettino palesemente all'UFV – con o senza il coinvolgimento dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM o di associazioni cinologiche (SCS, CTESE, DBT, GWS). Dai pareri pervenuti nel quadro dell'indagine conoscitiva emerge anche chiaramente che l'esecuzione delle disposizioni in questione e la

relativa vigilanza devono rimanere di competenza dei Cantoni. Inoltre, il profilo dei cani da protezione del bestiame non deve essere limitato ad alcune razze specifiche (SCS, GWS, CTESE, DBT), bensì aperto a tutti i cani che presentano i requisiti richiesti. I cani da protezione del bestiame devono essere trattati alla stessa stregua di tutti gli altri cani indipendentemente da razza o incrocio (ciò che conta è il tipo di cane e non la sua razza) (SCS). Alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva sottolineano anche che il riconoscimento deve riferirsi alle organizzazioni nel loro insieme, ma anche allo status delle singole persone coinvolte (CTESE, DBT, GWS).

Alcune organizzazioni vorrebbero inasprire le disposizioni in questione e chiedono che venga introdotto l'obbligo di iscrizione di tali cani in un apposito registro (ASPU, CPG). Secondo un ufficio veterinario, i cani da protezione del bestiame e i cani da conduzione del bestiame devono essere autorizzati dal Cantone, e sugli alpi dove vengono impiegati deve essere sempre presente un pastore (CT GE). Due organizzazioni propongono che la Confederazione istituisca un'assicurazione di responsabilità civile collettiva per i cani registrati come cani da protezione o da conduzione del bestiame (GW, DBT). ProNatura, ASPU e WWF reputano insufficienti le disposizioni relative ai cani da protezione del bestiame.

Art. 75 Addestramento dei cani da caccia

Secondo NW, l'articolo 75 è indispensabile per un'esecuzione della caccia in linea con la protezione degli animali, ossia per una regolazione della popolazione di mammiferi che vivono allo stato selvatico, mentre secondo FR l'addestramento nei recinti appositamente costruiti per i cinghiali è necessario per ridurre al minimo il rischio di ferimento di cani inesperti impegnati nella caccia a questi animali. Gli uffici della caccia (JFK-CSF-CCP), SH e LU sono del parere che, per una caccia che rispetti la protezione degli animali, i cani specializzati in determinati tipi di caccia devono essere addestrati ed esaminati utilizzando animali vivi.

L'utilizzazione di animali vivi (cpv. 1) è respinta da numerose organizzazioni (TIR, SPA GE-NEVE) perché in contrasto con la legge sulla protezione degli animali (CT GE, SVS, ZTS, ASPU, ProTi), inutile dato che esistono alternative (DBT, PSA, TbB, CDR, UDCA, Vier Pfoten, WWF, Pro Natura, FiBL) e incompatibile con le conoscenze sulla moderna teoria dell'apprendimento e sull'addestramento di cani (Pfötli). Per l'addestramento si dovrebbe ripiegare su fantocci (ProTi, DBT). Anche secondo alcuni Cantoni l'utilizzazione di animali vivi per l'addestramento di cani soprattutto da ferma e da riporto non è tecnicamente necessaria e, poiché non è possibile evitare lo stress agli animali impiegati, il capoverso 1 lettera c dovrebbe essere stralciato (AR, RRZH, GL, TI, TG). In presenza di alternative, si chiede di rinunciare all'impiego di animali vivi. Secondo TIR, SVS e SPA Fribourg, i cani da riporto lavorano con fantocci.

TIR puntualizza che, in base a una propria perizia, nell'addestramento dei terrier in una tana artificiale con volpi vive si ritrovano gli estremi di diverse fattispecie di maltrattamento di animali. DBT considera la caccia in tana un combattimento organizzato di animali e quindi vietato. Il fatto che cani e animali selvatici vengano morsi o uccisi non può essere tollerato.

Quasi tutti i Cantoni, LSCV e AVSA chiedono che il contatto diretto (cpv. 2) tra cane da caccia e animale selvatico sia vietato per proteggere il secondo. Per questo motivo, nel capoverso 2 l'espressione «*il più possibile*» dovrebbe essere stralciata (ASVC, SG, CT BS, CT GR, VdU, OW, GL, CT SO, SZ, CT SG, CT LU, LU, NW, SH, TI, AR, TG, RRZH). TK BE chiede che eventuali ulteriori eccezioni, oltre all'addestramento in recinti appositamente costruiti per la caccia al cinghiale, siano menzionate esplicitamente. CT GE, CT SG, SG, TIR e SPA Fribourg ritengono che l'applicazione provvisoria di fascette per rendere gli uccelli selvatici incapaci di volare sia una pratica molto costrittiva. BL chiede che le condizioni per l'addestramento alla ferma e al riporto con animali vivi debbano essere specificate come è stato fatto per i recinti appositamente costruiti per la caccia ai cinghiali e la tana artificiale. Soltanto in questo modo, infatti, può essere garantito che i relativi regolamenti di caccia ri-

spettino le richieste di protezione degli animali. Secondo LSCV, le autorità devono avere l'obbligo tassativo di vigilare sull'addestramento dei cani da caccia.

CTCC segnala come, da studi sul fattore di stress per volpi maschi e cinghiali femmine, non risulti alcun effetto rilevante per la protezione degli animali. L'autorità cui compete il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe elaborare un regolamento per l'uso delle tane artificiali e dei recinti appositamente costruiti per la caccia al cinghiale. VZJ e un cittadino ritengono le disposizioni in questione troppo dettagliate e ricordano che rientrano nell'ambito di competenza dell'UFAM. FR richiama esplicitamente l'attenzione sul pericolo di morte cui sono esposti cani e cinghiali nelle condizioni quadro proposte per l'addestramento dei cani. La caccia al cinghiale con cani è rischiosa soprattutto per questi ultimi e, pertanto, dovrebbe essere vietata. Secondo TIR l'addestramento in recinto può ridurre solo in misura molto limitata il rischio che corre il cane durante una vera battuta di caccia.

Alcuni Cantoni e JFK si oppongono all'obbligo di notifica, in quanto concederebbe un margine di manovra limitato alle autorità (anche riguardo al trasferimento dei costi) e svincolerebbe i cacciatori dalle proprie responsabilità (RRZH, GL, AR, SG, ZG, CT SG, SH, TG). Secondo JFK, l'obbligo di notifica svolge una funzione di coordinamento nell'elaborazione dei regolamenti di esame dei cani da caccia e nell'uniformazione del loro addestramento a livello svizzero.

Art. 76 Mezzi ausiliari e apparecchi

ZTH accoglie con favore l'eccezione proposta per gli apparecchi che funzionano con acqua o aria compressa, mentre AG e SVS la respingono, adducendo che tali apparecchi possono entrare in funzione anche quando ad abbaiare sono altri cani o in presenza di forti rumori, ciò che indurrebbe un'associazione errata (AG). SVS chiede che l'utilizzazione di tali apparecchi sia consentita solo su ordine di veterinari esperti in medicina comportamentale. TIR e Vier Pfoten auspicano l'introduzione di un divieto generale dell'utilizzazione di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. CacciaSvizzera e CTCC vogliono estendere l'eccezione proposta agli apparecchi a vibrazione senza impulsi elettrici.

CT JU, FCTI e CacciaSvizzera chiedono una precisazione dell'espressione «*segnali acustici molto sgradevoli*». Affinché l'articolo possa essere attuato, secondo CT LU, LU, AG e SVS occorre vietare il possesso degli apparecchi in questione.

SVS chiede che i veterinari con specializzazione in medicina comportamentale vengano esonerati dall'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzazione di apparecchi a scarica elettrica in ambito terapeutico.

Art. 79 Verifica e misure

WWF, Pro Natura, ASPU e CPG auspicano che il capoverso 2 non venga abrogato e che il compito di determinare le modalità di verifica rimanga di competenza dell'UFV.

Art. 80

I Cantoni auspicano una precisazione delle disposizioni sull'uscita per i gatti tenuti da soli in parchi, soprattutto per quelli con uno status sanitario incerto, che devono essere tenuti isolati per un periodo di tempo prolungato, o per quelli non socializzati (ASVC, SG, CT BS, CT GR, SH, CT SO, AR, CT SG, BL, GL, CT GE, ZG, RRZH, TG, CT LU nonché Pfötli). CT JU e TIR chiedono che anche i gatti tenuti in gruppo possano temporaneamente muoversi al di fuori del parco.

Secondo diversi partecipanti all'indagine conoscitiva non è chiaro se il termine «*parchi*» comprenda tutte le unità di detenzione oppure solo quelle che rispettano le superfici minime per gatti in detenzione individuale temporanea indicate nell'allegato 1 tabella 11 osservazione 2 (CT BE, CT LU, LU, PSA, TbB, UDCA, CDR, TSV Winterthur, DBT). TIR sottolinea che anche i parchi esterni per l'uscita rimangono pur sempre parchi. AG e SVS rendono attenti sulla situazione dei gatti da appartamento. CT LU e LU chiedono che la detenzione individuale in un locale sia equiparata alla detenzione individuale in un parco. SVBT auspica una regolamentazione delle uscite diversa per la detenzione privata e per la detenzione in pensioni o rifugi per animali, dato che per questi ultimi l'esecuzione risulta problematica.

AG, SVS e alcune organizzazioni per la protezione degli animali (PSA, TbB, UDCA, CDR, TSV Winterthur, DBT) sottolineano che già al contatto visivo, i gatti possono mostrare segni di stress e aggressività. CT BE e ZTS chiedono di esaminare se la detenzione individuale di gatti non sia possibile, per esempio in caso di incompatibilità o durante la quarantena (SPA GENEVE), dato che questi animali sono sociali soltanto in determinate circostanze. Inoltre, non deve essere obbligatorio concedere loro movimento (SPA GENEVE). ZTS respinge la proposta di farli uscire ogni tanto dal parco perché impraticabile.

Le organizzazioni per la protezione degli animali e TIR chiedono di precisare cosa si intende per «*muovere*» e un'indicazione temporale per l'espressione «*in via temporanea*».

Art. 86 Ibridi

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 89 Detenzione privata di animali selvatici

L'elenco degli animali selvatici la cui detenzione da parte di privati è soggetta ad autorizzazione è criticato da più parti: ThAI chiede modifiche sostanziali all'obbligo di autorizzazione e un cambiamento della definizione di animali selvatici. Vier Pfoten propone un approccio diverso per la determinazione dell'obbligo di autorizzazione. TIR auspica l'inserimento di più specie nell'elenco degli animali soggetti ad autorizzazione. In particolare, ritiene che vi debbano figurare tutti i rettili e gli anfibi. FR propone di inserire nell'elenco anche il nome scientifico di ciascuna specie al fine di evitare malintesi.

Lettera e

FR propone di inserire nell'elenco degli animali soggetti ad autorizzazione i pesci che in cattività raggiungono 1 metro di lunghezza.

JFK-CSF-CCP respinge l'eccezione prevista per le specie indigene. A suo parere, la detenzione privata di grossi pesci indigeni dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione. Propone pertanto di completare la lettera e come segue: «*pesci che in libertà raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro di lunghezza, eccettuata LA DETENZIONE PER UN BREVE PERIODO di specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze*». Anche VdU, ZG, SO, SH e LU sono dello stesso parere.

Lettere f e h

PSA, ZTS, TSV Winterthur, DBT, UDCA e FiBL accolgono favorevolmente le proposte di revisione, in particolare l'inserimento delle testuggini dagli speroni e degli idrosauri nell'elenco degli animali selvatici la cui detenzione è soggetta ad autorizzazione, e il disciplinamento separato nella lettera h dei serpenti velenosi la cui detenzione è soggetta ad autorizzazione.

FVL chiede l'inserimento del *Boa constrictor* tra i serpenti la cui detenzione è soggetta ad autorizzazione. Numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva non sono d'accordo con l'elencazione basata su criteri tecnici e sistematici; segnalano ridondanze nell'elenco della lettera f e criticano l'obbligo di autorizzazione per la detenzione di serpenti velenosi proposto nella lettera h (Zoos, Zoo Basel, Zooh, Knie Zoo, F.Ili Knie, SVWZH, DGHT, TIR, SARA, SDeS, JüMe, AG, SIGS, SVS).

Art. 90 Detenzione professionale di animali selvatici

Capoverso 2 (non oggetto del progetto di revisione)

TIR chiede lo stralcio dei circhi dalla lettera a, mentre FR auspica un disciplinamento delle «Fish Spa» nella lettera b. Vier Pfoten auspica un elenco positivo delle specie di animali selvatici che i circhi possono portare in tournée.

Oltre alla modifica al capoverso 2, TIR chiede anche l'aggiunta di un capoverso 4 che sancisca il divieto di detenzione di animali selvatici nei circhi.

Capoverso 3 lettera a

Numerose organizzazioni respingono la proposta di non considerare detenzioni professionali di animali selvatici i vivai utilizzati nella ristorazione e chiedono lo stralcio della lettera a (PSA, TSV Winterthur, ZTS, UDCA, SPA Fribourg, FiBL, ProTi, DBT, Knie Zoo, F.Ili Knie, SVS).

La maggioranza delle organizzazioni per la protezione degli animali menzionate chiedono di riformulare la lettera a inserendovi un elenco delle specie animali che i circhi non possono più portare in tournée.

CT GE chiede che venga introdotto un obbligo di formazione (attestato di competenza) per la gestione dei vivai nella ristorazione.

Lettera b

CT GE e FR propongono alcuni adeguamenti linguistici della versione francese. TIR auspica lo stralcio di questa eccezione.

Lettera c

TIR vuole lo stralcio di questa disposizione derogatoria.

CT GE chiede l'introduzione di un obbligo di formazione come per la lettera a (attestato di competenza).

AEVM e KtSch chiedono invece un aumento a 200 esemplari adulti del numero di quaglie necessario affinché una detenzione sia considerata professionale.

Art. 92 Animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e cura

Numerose organizzazioni, autorità e persone private hanno espresso pareri perlopiù critici sulle modifiche apportate a questo articolo (Zoos, Zoo Basel, Knie Zoo, F.Ili Knie, SVS, SVWZH, Vetsuisse Bern, ThAI, RIIIn, Vier Pfoten, ASVC, CT GE, CT BS, AG, SIGS, DGHT, SDeS). Molte ritengono l'elencazione delle specie animali fuorviante, tecnicamente o linguisticamente errata e/o troppo ampia e ne chiedono un riesame completo con, all'occorrenza, un adeguamento delle singole specie e delle varie lettere dell'articolo.

Alcuni ritengono inoltre che i giardini zoologici gestiti secondo criteri scientifici non debbano sottostare alla procedura di autorizzazione con perizia obbligatoria (Zoos, Zoo Basel, Knie

Zoo, F.Ili Knie, ThAI, SVWZH). FR desidera che ogni specie animale sia menzionata con il proprio nome scientifico. NE chiede lo stralcio dell'intero articolo invocando la competenza esecutiva dei Cantoni. ZTS, per contro, accoglie favorevolmente le modifiche proposte.

Art. 92a Detenzione e allevamento di animali da preda

Anche su questo nuovo articolo i pareri espressi sono prevalentemente critici o negativi.

AG, FR, NE, STRD THP, DBT, SPA-Fribourg, TIR, SVS e Vetsuisse Bern ne chiedono lo stralcio integrale per motivi in parte diversi. Anche CT GE ne chiede lo stralcio, ma avanza pure proposte di modifica dettagliate nel caso venga mantenuto. PSA, TSV Winterthur, U-DCA e CDR esprimono un parere fundamentalmente negativo, ma al tempo stesso formulano varie proposte concrete di modifica e integrazione. ZTS chiede lo stralcio del capoverso 1, ma valuta positivamente i capoversi 2–8.

ASVC e alcuni dipartimenti e uffici veterinari cantonali (VdU, CT LU, CT GR, CT BS SG, LU, SZ, SO, BL, NW, TG, VS, BE, OW, ASVC) ritengono che non occorranò nuove regole, ma chiedono di precisare che gli animali da preda devono essere tenuti e allevati secondo le prescrizioni vigenti per gli animali domestici e da laboratorio.

Zoos, Zoo Basel, Knie Zoo, F.Ili Knie e SVWZH accolgono positivamente il nuovo articolo, chiedono tuttavia che, nel capoverso 1, siano stabilite superfici minime conformemente all'allegato 3 dell'OPAn. Anche RRZH, GL e AR approvano le nuove norme, ma chiedono una revisione globale del loro contenuto e regole di buona pratica d'allevamento. VZFS e NTPG commentano singoli dettagli della proposta di revisione. Quasi tutti i pareri provenienti dalla Svizzera francese ritengono infelice la traduzione francese del termine tedesco «*Futtertier*» («*animaux de proie*», «*animali da preda*» in italiano) e propongono di sostituirlo con «*animaux destinés à l'alimentation d'animaux carnivores*» o «*proies*».

Art. 93 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

ZTS valuta positivamente la modifica proposta.

FR rende attenti sull'infelice traduzione in francese del termine tedesco «*Futtertier*» («*animaux de proie*», «*animali da preda*» in italiano; v. pareri sull'articolo 92a).

SVBT e VETS ZH deplorano che nell'OPAn non sia indicato quando le detenzioni di animali da preda sono soggette ad autorizzazione e propongono di aggiungere come precisazione nel capoverso 1 il termine «*professionali*».

Vista la loro opposizione all'articolo 92a, DBT e TIR chiedono lo stralcio nel capoverso 1 del termine «*detenzioni*» riferito ad animali da preda.

Art. 95 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Capoverso 1 lettera d

CT GE, Vetsuisse Bern e ZTS approvano la nuova disposizione e accolgono con favore la maggiore flessibilità.

Capoverso 1 lettera g (nuovo e non oggetto del progetto di revisione)

TIR chiede che gli impianti e i sistemi di detenzione delle piscicoltura professionali vengano sottoposti a un esame etologico da parte di uno specialista designato dall'UFV, affinché sia garantita la conformità allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sul benessere degli animali.

Capoverso 2 lettera a (non oggetto del progetto di revisione)

Gli ambienti vicini alla protezione degli animali (CDR, UDCA, PSA, FiBL, TSV Winterthur, CR, DBT, ProTi, TIR) chiedono lo stralcio della disposizione derogatoria che consente ai circhi di non soddisfare interamente i requisiti minimi in alcuni luoghi dove fanno tappa durante le loro tournée. Anche gli animali dei circhi devono avere diritto alle misure minime previste dalla legge. CDR, UDCA, PSA, FiBL, TSV Winterthur e DBT chiedono in alternativa che in tutti i luoghi dove i circhi si accampano non sia consentito tenere gli animali in parchi le cui misure sono di oltre il 10 per cento inferiori a quelle minime. CR approva la disposizione derogatoria per i circhi, ma auspica una precisazione. Secondo ProTi e TIR gli animali selvatici non dovrebbero essere generalmente portati in tournée e fatti esibire nei circhi.

Art. 97 Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi

Vetsuisse Bern accoglie positivamente l'articolo 97 modificato, mentre fair-fisch, SPA GENEVE e ZTS ritengono sì ragionevole che i requisiti di formazione per la detenzione professionale di pesci da ripopolamento e commestibili siano uguali a quelli richiesti per altri pesci, ma nel contempo deplorano l'abbassamento del livello di formazione.

TIR e fair-fish chiedono che per poter tenere pesci ornamentali a titolo professionale, nonché per catturare e uccidere pesci sia in ogni caso necessario un attestato di competenza.

CT BE vuole che per i gestori di piccoli impianti privati e impianti di associazioni sia sufficiente una formazione di cui all'articolo 198 (attestato di competenza).

TIR segnala inoltre la mancanza di disposizioni relative ai cefalopodi.

Art. 101 Obbligo di notifica

Lettere a e b

La modifica dell'obbligo di notifica in obbligo di autorizzazione è accolta favorevolmente da più parti (SG, CT BS, CT GE, CT BE, CT GR, ASVC, OW, FiBL, ZG, RRZH, SZ, CT SO, BL, GL, CT LU, VdU, NE, NW, TI, CT SG, TIR, SH, TG, FR, LU, AR).

CT AG respinge l'introduzione di un obbligo di autorizzazione in sostituzione dell'attuale obbligo di notifica a causa dell'elevato onere amministrativo che ciò comporterebbe e delle ingenti risorse impegnate a tale scopo, ma chiede un obbligo di notifica per le pensioni o i rifugi e i servizi di accudimento professionale per animali con più di cinque posti.

Numerosi Cantoni (SG, CT BS, CT BE, CT GR, ASVC, FR, OW, ZG, SZ, CT GL, CT LU, VdU, NW, CT SG, SH, TG, FR, LU, AR, NE, RRZH) ritengono che, per le pensioni o i rifugi e i servizi di accudimento professionale per animali, occorra definire un numero minimo di posti: la maggioranza propone più di cinque. CT GE chiede invece l'introduzione di un obbligo di notifica per le pensioni o i rifugi e i servizi di accudimento per animali con meno di cinque posti.

Numerosi Cantoni chiedono anche l'introduzione di un obbligo di documentazione di tutte le attività svolte e di tutti i movimenti di animali (SG, CT BE, CT GR, ASVC, OW, ZG, RRZH, SZ, GL, CT LU, VdU, NW, CT SG, SH, TG, LU, AR).

Secondo TG, l'espressione «*a titolo professionale*» è equivoca e non è quindi chiaro quando è necessaria un'autorizzazione. La lettera b dovrebbe pertanto essere stralciata o riformulata in modo che necessitino di un'autorizzazione solamente le persone assogettate all'IVA. TG segnala inoltre la presenza di una contraddizione tra la lettera c e la lettera d, qualora per l'espressione «*a titolo professionale*» venga mantenuta la definizione data all'articolo 2 capoverso 3.

CT AG ritiene che il termine «*posti*» debba essere specificato o nelle note esplicative oppure nell'OPAn, dato che non è possibile stabilire un numero di posti se non viene fatta una chiara distinzione tra gli animali che appartengono a una persona e quelli di cui essa si occupa.

Lettera c

SIGS accoglie positivamente la determinazione nella lettera c del numero di animali consegnati. Tre Cantoni e alcune organizzazioni per la protezione degli animali (CT GE, CT JU, UDCA, PSA, TSV Winterthur, VS, SPA GENEVE, TIR, SPA Fribourg, Tierpension Linth) ritengono che, in generale, i valori limite oltre i quali un'attività è considerata come esercitata «*a titolo professionale*» siano troppo alti. ZTS chiede una riduzione della cifra fissata per i cani e di aggiungere al numero 5 i pesci commestibili e da ripopolamento. Quest'ultima richiesta è formulata anche da fair-fish, TSVIO, DBT e SVS. SGK ritiene che per quanto riguarda i cani, si dovrebbero togliere le «*figliate*» per non discriminare gli allevatori di cani di piccola taglia che spesso hanno meno cuccioli. AG chiede di stralciare le «*figliate*» sia dal numero 1 riguardante i cani, sia dal numero 2 riguardante i gatti. Secondo Vier Pfoten, la vendita di cani e rettili deve essere soggetta ad autorizzazione e il numero di cani, gatti e conigli consegnati deve essere ridotto.

FR propone di eliminare la lettera c o di introdurre soltanto un obbligo di notifica. Secondo AEVM e KtSch un obbligo di notifica è più importante di un obbligo di autorizzazione, dato che gli uffici veterinari non sono comunque in grado di controllare l'adempimento di quest'ultimo. Inoltre, secondo queste organizzazioni i valori limite proposti sono troppo bassi (soprattutto per quanto riguarda gli uccelli), in quanto molti detentori di animali di piccola taglia ne tengono più di 100 e non possono essere considerati persone che esercitano questa attività a titolo professionale. Exotis ritiene anche che il numero di coppie di uccelli fissato sia troppo basso e che le ara e i cacatua possano essere stralciati in quanto per la detenzione di questi animali vige comunque l'obbligo di autorizzazione.

Secondo Zoo Basel, Knies Kinderzoo, Knie, AEVM e Zooschweiz occorre chiarire che la consegna di discendenti del proprio effettivo da parte di aziende autorizzate ai sensi dell'articolo 90 non sottostà all'obbligo di autorizzazione.

VZFS reputa questa disposizione illogica e incomprensibile e i concetti di «*allevamento*», «*consegna*», «*commercio*», «*a titolo professionale*» o «*a titolo non professionale*» utilizzati in modo distorto. Inoltre, ritiene occorra aggiungere «*allevati in proprio*».

Parecchie organizzazioni (CDR, UDCA, PSA, FiBL, Pfötli, TSV Winterthur, DBT) chiedono l'introduzione di un obbligo di autorizzazione per tutti i venditori di cani in Svizzera, al fine di limitare e migliorare il controllo sul commercio illegale di questi animali.

Lettera d

CT GE propone di menzionare esplicitamente in questa lettera anche le persone che portano cani a passeggio a titolo professionale.

Lettera e

L'obbligo di autorizzazione per le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli è sostenuto da più parti (CT JU, AGRI, CDR, aspo, UDCA, PSA, FiBL, TSV Winterthur, SSB, DBT, TIR, SVS, Bio Suisse, Vetsuisse Bern), ma anche osteggiato soprattutto dagli ambienti vicini all'agricoltura (CT VD, CJA, FSFM, PSL, FSAC, LBV, SHV, UDC, BBV, AG, AGORA, ZBV, USDCR, ZBB, CAJB, BVN/BVO/BVU, BPZV, SKMV, Vacca Madre Svizzera, FECH, SwissBeef, USC, Prom, CNAV, COSAC). Tra le principali motivazioni addotte dagli oppositori figurano la convinzione che le persone che curano gli unghioni a titolo professionale lavorano già oggi in modo serio ed efficiente, il timore che tale obbligo generi inutili costi supplementari, provochi una caren-

za di persone che svolgono questo lavoro o comporti un eccesso di burocrazia, la necessità di esaminare meglio le conseguenze nel settore dei cavalli, e il collegamento poco chiaro di questa disposizione con l'articolo 102 capoverso 5. FR, infine, auspica lo stralcio della lettera e o, in alternativa, l'assoggettamento delle persone menzionate a un obbligo di notifica.

CT JU, FSEC e HNS chiedono l'aggiunta di un obbligo di autorizzazione per i trattamenti dentali dei cavalli, mentre FSEC solleva l'interrogativo se invece dell'obbligo di autorizzazione cantonale non sarebbe più efficiente e trasparente prevedere una registrazione centralizzata delle persone con una formazione specialistica non legata a una professione riconosciuta dall'UFV e incaricare l'UFV di tenere e pubblicare sul proprio sito web una lista di tali persone, consultabile dai servizi cantonali e dai detentori di animali.

Secondo ZTS, nel punto dove si menziona la cura degli zoccoli dei cavalli occorre inserire «e degli asini», dato che la cura dei piccoli zoccoli di questi ultimi necessita di una formazione e di competenze specifiche. FR chiede l'aggiunta di una nuova lettera f che sancisca l'obbligo di autorizzazione per gli organizzatori di esposizioni e manifestazioni pubbliche.

Art. 101a Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'articolo 101a proposto riscuote il sostegno generale degli ambienti vicini alla protezione degli animali (UDCA, PSA, ZTS, TSV Winterthur, DBT). Analogamente all'articolo 101, i suoi fautori apprezzano in particolare l'assoggettamento all'obbligo di autorizzazione per le aziende sinora sottoposte all'obbligo di notifica. SSB, SVS e Vetsuisse Bern caldeggiavano soprattutto le disposizioni contemplate nella lettera b.

ASVC e numerosi Cantoni (CT BE, ZG, RRZH, SG, CT BS, CT GR, CT GE, OW, SZ, CT SO, GL, CT LU, VdU, NW, CT SG, SH, TG, AVSA, LU, AR, OW) chiedono che nella lettera a si aggiunga «i veicoli di trasporto».

Le organizzazioni agricole respingono, unitamente all'obbligo di autorizzazione per le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli, anche i relativi requisiti di formazione di cui all'articolo 101a lettera b (CJA, USDCR, ZBB, BPZV, PSL, FSAC, LBV, UDC, ZBV, BBV, AGORA, CAJB, BVN, BVO, BVU, BPZV, SKMV, Vacca Madre Svizzera, SwissBeef, USC, Bio Suisse, CNAV, COSAC, FDFM).

CJA e SOBV chiedono anche, qualora l'obbligo di formazione per le persone che curano unghioni e zoccoli non venga stralciato, il riconoscimento del modulo già esistente relativo alla cura degli unghioni nel quadro del «brevet agricole» o della formazione di agricoltore (AFC). SGBV chiede per le persone con un'esperienza pluriennale nella cura di unghioni siano dispensate dall'assolvere un'ulteriore formazione.

aspo approva le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in relazione alla cura degli unghioni. Coerentemente con la richiesta di un obbligo di autorizzazione per il trattamento dentale dei cavalli, nella lettera b numero 2, dopo «o degli zoccoli» occorre inserire «o il trattamento dentale dei cavalli».

Art. 101b Autorizzazione

La durata massima dell'autorizzazione di dieci anni proposta nel capoverso 1 è respinta soprattutto dalle organizzazioni agricole (USDCR, ZBB, FFSM, PSL, FSAC, LBV, UDC, ZBV, BBV, AGORA, CAJB, BVN, BVO, BVU, Swissherdbook, CTEBS, Vacca Madre Svizzera, SwissBeef, USC, Bio Suisse, CNAV).

aspo, ZTS, SSB, SVS e Vetsuisse Bern, per contro, approvano questa disposizione, mentre BPZV chiede lo stralcio del capoverso 2.

Secondo CT GE, è assolutamente necessario che, all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i formulari menzionati nel capoverso 2 siano disponibili. Purtroppo, l'UFV non ha ancora redatto il modello di formulario citato.

ASVC e numerosi Cantoni (CT BE, ZG, RRZH, SG, CT BS, CT GR, OW, SZ, CT SO, GL, CT LU, VdU, NW, CT SG, SH, TG, AVSA, LU, AR, OW) chiedono che, alla stregua del commercio di animali di cui all'articolo 106, l'articolo 101*b* sia integrato con un capoverso 3 che recita:

«L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. il numero di animali e il volume dell'attività;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trasporto degli animali;
- c. il modo di trattare gli animali;
- d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione dell'attività.»

Art. 102 Requisiti per il personale che accudisce animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici

PSA, TSV, DBT e Vetsuisse Bern esprimono un giudizio positivo sull'intero articolo. CT GE chiede che, nelle pensioni, nei rifugi o nei servizi di accudimento con pochi posti (cpv. 3), la persona responsabile dell'accudimento di animali abbia una formazione pratica. SPA GENEVE chiede che, in tutte le pensioni o rifugi che accudiscono gli animali a titolo professionale, tale persona abbia una formazione di guardiano di animali.

Unitamente al rifiuto dell'obbligo di formazione per la cura degli unghioni e degli zoccoli, diverse organizzazioni chiedono lo stralcio del capoverso 5 (ZBB, BPZV, FSFM, LBV, AGORA, CAJB, BVN, BVO, BVU, CNAV). Il disciplinamento modificato piace invece ad AGRI, aspo, UDCA, ZTS, SSB e non viene messo in discussione da PSL, FSAC, UDC, ZBV, BBV, USDCR, SKMV, Vacca Madre Svizzera, SwissBeef, USC, Bio Suisse. Tuttavia, SBVL, Swissherdbook, SGBV e CTEBS chiedono l'aggiunta di disposizioni transitorie affinché le persone con un'esperienza pluriennale nella cura degli unghioni possano ottenere l'autorizzazione anche senza frequentare corsi supplementari.

Coerentemente con la richiesta di un obbligo di autorizzazione per il trattamento dentale dei cavalli, secondo FSEC nel capoverso 5, dopo «*o degli zoccoli*» occorre inserire «*o il trattamento dentale dei cavalli*». ZTS vuole che agli zoccoli dei cavalli vengano aggiunti anche quelli degli asini. Secondo CVA il termine «*professionale*» deve essere precisato.

VZFS chiede lo stralcio del capoverso 2 lettera d, in quanto ritiene sia in contraddizione con le note esplicative ed apra le porte al commercio. FiBL caldeggia il capoverso 2 lettera b.

SGK segnala che, nel caso di un dog sitter che accudisce cinque cani di terzi, non è sufficiente aver conseguito un attestato di competenza. SDAT chiede che, nel capoverso 2 lettera b, si aggiunga «*fatta eccezione per i pesci ornamentali*», dato che, in acquariologia, la detenzione professionale di 19 animali non ha alcun senso.

Art. 103 Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario

Lettere b e e

fair-fish, SVS e DBT chiedono il mantenimento della formulazione vigente e quindi dei requisiti attualmente previsti per il personale nelle aziende che commerciano esclusivamente pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento oppure decapodi.

GDZH e VdU vogliono aggiungere un capoverso per obbligare il personale che accudisce animali a informarsi sugli eventuali potenziali danni arrecati da specie esotiche e invasive.

Secondo CT GE, i concetti o le differenze tra «*commercio di articoli zoologici*» e «*aziende che esercitano il commercio di animali*» non sono chiari. Inoltre, la differenziazione contenuta nell'articolo 95 capoverso 1 lettera d (con rimando all'articolo 85) deve essere fatta anche in questo articolo.

Art. 104 Obbligo di autorizzazione

Capoverso 3

CT JU chiede che anche le borse di settore e i mercati in cui non si commercia con gli animali siano soggetti all'obbligo di autorizzazione.

CT GE propone al riguardo di precisare che è irrilevante se la consegna dell'animale avviene nel luogo deputato o altrove.

Art. 105 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

ZTS appoggia la modifica.

Art. 109 Autorizzazione di detenzione per il cessionario

ZTS appoggia la modifica.

Art. 111 Obbligo d'informazione

Gran parte delle organizzazioni che si sono espresse sulla modifica sono contrarie a un allentamento della disposizione. Ritengono che, oltre all'obbligo d'informazione, si dovrebbero esigere informazioni sulla grandezza minima di gabbie e parchi e andrebbe vietata la vendita di gabbie non adeguate: l'atto della vendita dell'animale sarebbe infatti l'unica occasione per informare l'acquirente sulle esigenze dell'animale, sulla detenzione adeguata per la specie animale e sulle prescrizioni legali (CDR, UDCA, PSA, Pfötli, TSV Winterthur, DBT).

TI auspica che l'articolo in esame si applichi unicamente alle persone non titolari di un'autorizzazione cantonale ai sensi dell'articolo 101. Secondo GDZH e VdU è opportuno che gli acquirenti di animali siano informati sui rischi legati all'introduzione nell'ambiente naturale di animali alloctoni. Vier Pfoten chiede che gli acquirenti siano informati sui rischi di trasmissione delle malattie veterinarie e sui costi da mettere in conto per la detenzione degli animali acquistati. FR auspica che l'articolo non si riferisca unicamente alla vendita, bensì regoli qualsiasi forma di cessione, e desidera sostituire il termine «*vende*» con «*cede*». Chiede inoltre di estendere l'articolo anche alle persone titolari di un attestato di competenza di pescatore per colmare in questo modo una lacuna giuridica. SDAT invita a semplificare e migliorare le informazioni organizzandole per gruppi di animali con le stesse esigenze (specie animale e gruppo).

Art. 114 Direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio

CT GE giudica la proposta di modifica non ottimale e propone un adattamento linguistico.

Art. 115 Requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio

CT VD, ETHR, SSEAL e ResAL desiderano mantenere la formulazione vigente, LTK chiede invece di integrare nella lettera b la possibilità che anche i guardiani di animali con esperien-

za continuano ad esercitare la loro funzione direttiva se nel loro effettivo di animali è stato identificato un fenotipo con mutazioni patologiche.

ZTS valuta positivamente il capoverso 2, ma sottolinea che questa regolamentazione ne rende sostanzialmente impossibile l'esecuzione.

Art. 117 Requisiti per i locali e i parchi

Diverse organizzazioni si lamentano che la lista degli animali da laboratorio figurante nell'allegato 3 non è completa. Per rimediare, propongono di riprendere la formulazione «*le condizioni di detenzione devono essere fissate con le autorità di autorizzazione*» (UniFR, SSN, RPV, ETHR, SVBT, VETS ZH). Alcuni vorrebbero che sia mantenuta la formulazione vigente (CT VD, ResAL, SSEAL).

L'obbligo di illuminazione con luce naturale è giudicato da più parti problematico ai fini della ricerca (LTK, CT VD, ResAL, SVBT, ETHR, SSEAL). Vetsuisse Bern ritiene inopportuna la diversità di trattamento tra animali da laboratorio classici e altri animali da laboratorio e chiede che in futura sede di revisione si elabori una modifica sostanziale.

ZTS giudica positivamente l'articolo.

Art. 122 Autorizzazione per i centri di detenzione

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 128 Requisiti relativi a istituti e laboratori

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 129 Designazione delle persone responsabili

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 130 Competenze del capounità

ResAL e SSEAL ritengono che la versione tedesca sia più chiara e che in quella francese sia necessario aggiungere «*formation continue*». GDZH vorrebbe che al capounità sia imposto l'obbligo di garantire, nell'ambito delle sue competenze, che le esigenze della persona responsabile della biosicurezza secondo la OIConf siano coordinate con le altre esigenze.

Art. 132 Requisiti per il responsabile d'esperimento

CT GE segnala che il secondo periodo può portare a interpretazioni sbagliate e chiede dunque di riformularlo in modo più preciso.

Art. 135 Esecuzione degli esperimenti

Ambienti attivi nella protezione degli animali criticano la modifica proposta e chiedono di sostituire l'elencazione «*la marchiatura, le somministrazioni e i prelievi di campioni*» con la formulazione «*al massimo di gravità 1*» (PSA, CDR, UDCA, TSV Winterthur, DBT, AfR). Altri propongono di riformulare il passaggio nella maniera seguente: «*L'UFV stabilisce le eccezioni determinando in quali condizioni di detenzione e con quali interventi non si prevedono sofferenze eccessive per gli altri animali che si trovano nello stesso locale*» (CT GE, SVBT, UPSC, VETS ZH).

ZTS accoglie positivamente la modifica, Vier Pfoten chiede invece che gli animali sottoposti a interventi siano condotti in un locale separato. LTK suggerisce di considerare i «*ventilated cabinet*» come un locale a parte, poiché consentono di ridurre notevolmente la percezione dall'esterno. LTK chiede di cancellare il termine «*ansietà*», difficile da valutare.

Art. 137 Criteri per la valutazione dell'indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali

TIR chiede di circoscrivere ulteriormente i criteri indicati per garantire che siano considerate indispensabili solo le sperimentazioni animali che promettono scoperte davvero significative.

Art. 138 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali

ETHR e ZTS approvano la modifica. SPA GENEVE ritiene invece che l'adeguamento proposto peggiori la situazione.

Art. 139 Procedura di autorizzazione

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 141 Contenuto dell'autorizzazione per esperimenti sugli animali

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 142 Autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti

Numerose organizzazioni desiderano mantenere invariato il passaggio in questione (CT BS, Unibas, RPV, SSN, LTK, SVBT, VETS ZH, ETHR). Per evitare confusione, TIR propone il testo seguente: «*non si perseguono obiettivi inammissibili e la dignità dell'animale non è lesa*». GDZH chiede che la produzione di animali geneticamente modificati sia subordinata all'esistenza di una notifica o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 8-10 OIConf.

Art. 143 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 145 Notifiche

ZTS e LSCV appoggiano la modifica. RPV e SSN chiedono che il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali sia inserito nell'ordinanza solo nel momento in cui ne è garantito il funzionamento.

Capoverso 2 lettera a

Parecchi Cantoni e l'università di Basilea sono contrari all'inoltro di un riassunto dei dati adatto alla pubblicazione, poiché lo ritengono troppo oneroso (SG, CT GR, CT BE, ASVC, GL, AR, TG, CT SG). Da più parti giunge la richiesta di precisare il termine «*conclusione*» (SG, CT GR, CT BE, ASVC, LTK, GL, AR, TG, CT SG, LTK, ETHR). VETS ZH fa notare che, il più delle volte, due mesi dopo la conclusione di una sperimentazione non sono ancora disponibili risultati utili per il riassunto. ResAL, SSEAL e ETHR ritengono adeguate le prescrizioni contenute nell'articolo 20a LPAn e LTK è del parere che il riassunto debba essere generato dal

sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. CT BS fa notare che non è chiaro se il riassunto debba essere inoltrato anche per sperimentazioni successive.

Capoverso 4

BL respinge il capoverso 4 nella presente forma. SSN e RPV rilevano che anche l'articolo 122, cui è fatto riferimento, è oggetto di revisione e che quindi non è facile prendere posizione. Per ETHR è necessario che l'UFV disponga di risorse umane sufficienti per visionare in tempo utile il materiale che verrebbe ad aggiungersi.

Capoverso 4 lettera a^{bis}

CT GE suggerisce di modificare il capoverso prevedendo l'obbligo di trasmettere non più la proposta, bensì solo la data di ricezione della proposta della commissione cantonale.

Capoverso 4 lettera b

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 149 Commissioni cantionali per gli esperimenti sugli animali

ZTS accoglie positivamente la modifica. TIR è del parere che quattro giorni di aggiornamento sull'arco di quattro anni non siano per nulla sufficienti per i membri della commissione.

Art. 152 Responsabilità degli autisti

Capoverso 1 lettere a-d (non oggetto del progetto di revisione)

Gli uffici veterinari cantonali reputano necessario sviluppare ulteriormente l'articolo in esame e attribuire maggiori responsabilità agli autisti nell'ambito della lettera a. Prima di caricare gli animali, gli autisti dovrebbero verificarne le condizioni di salute e accertarsi che i documenti di accompagnamento rispecchiano la situazione effettiva, all'occorrenza modificandoli opportunamente (ZG, LU, AR, SZ, RRZH, GL, CT JU, SG, CT BS, CT BE, TG, CT GR, ASVC, AVSA, FD, CT SO, BBV, CT GE, SH, CT LU, VdU, NW, CT SG).

ASTAG considera invece inaccettabile che gli autisti debbano accollarsi ogni responsabilità.

Capoverso 1 lettera e

Le organizzazioni per la protezione degli animali appoggiano la modifica (TIR, TSV, KAG, UDCA, FiBL, PSA, ZTS, DBT). Gli uffici veterinari cantonali e numerose organizzazioni sono favorevoli, ma propongono di annotare il tempo necessario per il trasporto anche sul documento di accompagnamento (ZG, LU, AR, SZ, RRZH, GL, CT JU, SG, CT BS, CT BE, TG, CT GR, ASVC, AVSA, FD, CT SO, BBV, CT GE, SH, CT LU, VdU, NW, CT SG, USDCR, OW, FSAC, LBV, GS TTS, Proviande, Agridea, Vacca Madre Svizzera, SwissBbeef, USC, Kf).

Prom auspica che la durata del trasporto includa anche le pause. CT GE si associa alla proposta e desidera che nell'ordinanza venga chiarito il concetto di durata del trasporto.

Un certo numero di organizzazioni agricole, trasportatori e commercianti di animali giudica questa modifica un inutile cavillo amministrativo (CJA, FSFM, LBV, ASTAG, ASNB, ZBB, UDC, CVA, AGORA, CAJB, BVN, BVO, BVU, CT BL, SNAV). ALN e ZBV sono del parere che la disposizione debba applicarsi esclusivamente ai trasporti di durata superiore alle quattro ore.

Per AG non è chiaro su quale documento debba essere annotata la durata del trasporto. UPSC, CT LU e ASSR evidenziano che è difficile stabilire detta durata quando gli animali trasportati sono prelevati in punti diversi. Chiedono dunque di definire meglio il concetto di durata del trasporto e che ogni carico/scarico sia annotato nei documenti (ASSR).

Art. 152a Calcolo della durata del trasporto

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva si dice favorevole alla nuova disposizione che disciplina il calcolo della durata del trasporto. Alcune organizzazioni l'accolgono così come è, senza proporre adeguamenti (FIBL, ZTS, TSV Winterthur, DBT, TIR). Le organizzazioni dei contadini, i trasportatori e i commercianti di animali sono dell'avviso che il calcolo della durata del trasporto debba iniziare da capo quando gli animali sono annunciati a una detenzione dotata di numero BDTA proprio o da essa ritirati e ricaricati per essere trasportati oltre. Temono infatti che l'interruzione possa essere prolungata di proposito a quattro ore per poter ricominciare da zero il calcolo. Questa soluzione garantirebbe agli animali una migliore protezione, poiché tutte le detenzioni dotate di numero BDTA sarebbero tenute a rispettare le disposizioni in materia di protezione degli animali e i mercati sarebbero sottoposti d'ufficio a controllo veterinario (Proviande, PSL, FSAC, ASN, ASTAG, BBV, ZBV, ZBB, GS TTS, BVO, BVN, BVU, SBLW, SKMV, Vacca Madre Svizzera, SwissBeef, USC).

I veterinari cantonali propongono di sostituire il termine «*superfici minime*» con «*dimensioni minime*» (ASVC, AG, CT BE, CT GR, SG, OW, RRZH, SZ, CT SO, CT BL, GL, LU, VdU, NW, CT SG, SH, TG, AVSA).

PSL chiede di stralciare la disposizione che obbliga a garantire agli animali l'accesso al latte e le organizzazioni dei ricercatori propongono di prolungare l'interruzione da 4 a 12 ore, adducendo che 4 ore non bastano a un vitello per riprendersi (RGDS, Vetsuisse Bern). VS e CT GE puntualizzano che il termine «*foraggiare*» si riferisce unicamente ai ruminanti e andrebbe pertanto sostituito con un termine applicabile a tutti gli animali, per esempio «*nutrire*». La modifica è accolta favorevolmente anche da KAG, che però non manca di sottolineare la mancanza di una definizione precisa del termine «*durata del trasporto*» e la necessità di limitare in modo perentorio a 6 ore la durata complessiva dei trasporti collettivi. La durata del trasporto andrebbe calcolata a partire dal momento in cui il primo animale viene caricato e fino a conclusione di tutte le fasi successive richieste per caricare altri animali (KAG, UDCS, PSA). Le stesse considerazioni sull'articolo 152 sono state fatte da UPSC, CT LU e ASSR. L'UDC propone di stralciare l'articolo, che considera troppo complicato e che comporterebbe un eccessivo onere burocratico.

Art. 159 Carico e scarico degli animali

La modifica è accolta in genere favorevolmente (Proviande, ZTS, AG, UPSC, GS TTS, HNS). FR osserva che non è necessario che gli animali possano entrare e uscire girati in avanti se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico misura meno di 25 cm. TIR propone di introdurre il divieto di utilizzare strumenti o adottare pratiche in grado di infliggere dolori o ansia agli animali (usare elettricità, piegare eccessivamente la coda).

Art. 160 Trattamento di determinate specie animali

Capoverso 1

Le organizzazioni che si sono espresse nel quadro dell'indagine conoscitiva sono in genere favorevoli alla modifica (DBT, AG, LSCV, FSFM, PSA, FiBL, HNS, ZTS, KAG, CDR, UDCA, TSV Winterthur, TIR). Le organizzazioni che tengono animali selvatici (Knie, Knie-Kinderzoo, Zooschweiz, Zoo Basel, ASSR-ZH) chiedono che i requisiti non si applichino agli equidi selvatici. Secondo CT JU non è chiaro cosa s'intenda per «*cavezze di corda*».

Capoverso 3 (non oggetto del progetto di revisione)

Alcune organizzazioni (TIF, TSV, UDCA, ZTS, PSA, FiBL, KAG, CDR) colgono l'occasione per sottolineare che la disposizione in vigore non ha senso, poiché il fatto che i bovini possano essere collocati di traverso rispetto al senso di marcia dipende non dalla larghezza del veicolo (da parete esterna a parete esterna), bensì dalla larghezza del vano interno del veicolo.

Capoverso 7

Le organizzazioni per la protezione degli animali sono contrarie al trasporto delle rane, poiché secondo loro i metodi indicati sono una tortura per gli animali e reputano possibile trasportarle surgelate (TS Winterthur, SPA-Fribourg, ZTS, FiBL, CDR, UDCA, PSA, TIR).

Art. 164 Lettieria

La deroga all'obbligo di coprire il pavimento del mezzo di trasporto con una lettiera per il trasporto di cavalli è respinta dalla maggioranza (ZG, LU, AR, SZ, GL, SG, CT GR, ASVC, AVSA, OW, CT SO, CT LU, VdU, NW, CT SG, SH, AG, GST, GS TTS, PSA, CDR, TIR, CT BS, KAG, DBT, UDCA, Vier Pfoten, CT BL, UDCA, TSV Winterthur, ZTS, FiBL). L'uso di una lettiera assorbente è richiesto da CT BS, SG, CT GR, ASVC, OW.

Tre organizzazioni (FSFM, HNS, UPSC) sono favorevoli all'eccezione proposta per il trasporto dei cavalli e Proviande a quella riferita ai conigli. La Fondation Vivarium propone inoltre di introdurre, per ragioni di sicurezza, l'obbligo di contrassegnare chiaramente i veicoli che trasportano animali velenosi.

Art. 165 Mezzi di trasporto

Capoverso 1 (non oggetto del progetto di revisione)

La maggior parte dei pareri pervenuti al riguardo propone modifiche riferite ai dati tecnici del capoverso 1. È chiesto fra l'altro di estendere l'obbligo di dotare di bocche di aerazione anche i mezzi di trasporto in cui sono trasportati su tre piani animali diversi dai suini o di sopprimere l'obbligo di collocare una griglia nella parte posteriore dei veicoli.

Capoversi 2 e 3

Molti partecipanti all'indagine conoscitiva ritengono che la disposizione non debba essere circoscritta agli animali da reddito o al settore agricolo (SVBT, AR, AG, UDCA, ProTi, PSA, SPA GENEVE, STRD THP, TIR, FiBL, GS TTS, TSV Winterthur, DBT), ma vada estesa anche ai trasporti del settore paragratico (CT VD, FSAC, FSFM, AGORA, BBV, ZBV, CAJB, SKMV, USC, BioSuisse, CNAV). AG propone di limitarla agli «*animali da compagnia*».

ZTS e SCS sono d'accordo con la proposta. Secondo CSCN e SSK il capoverso 3 dovrebbe essere ulteriormente sviluppato.

CT GE ritiene necessario precisare il termine «*ricovero temporaneo*», in particolare se riferito ai cani, e garantirgli fondamento giuridico. AG propone di stralciare la seconda parte della frase («*in particolare per...*»), che considera priva di senso e troppo vaga perché non obbliga l'UFV a emanare prescrizioni né circoscrive la competenza normativa ai settori citati («*in particolare*»). SCS propone di estendere il campo di applicazione ad altre attività, per esempio agli eventi formativi. ZBV e USDCCR chiedono di cancellare la possibilità di accesso al latte di notte. SSB e VETS ZH ribadiscono la necessità di prolungare da 4 a 12 ore la durata delle soste per permettere a tutti gli animali di riposarsi secondo le loro esigenze. CT GE è del parere che il capoverso 3 debba riguardare unicamente i cani. L'UDC vorrebbe stralciare il capoverso 2 poiché potrebbe causare un inutile onere burocratico.

Art. 177a Responsabilità nel macello

L'obbligo di emanare istruzioni di lavoro per le attività che riguardano la protezione degli animali nel macello è accolta favorevolmente da tutte le parti (KAG, UDCA, PSA, FiBL, ZTS, TSV Winterthur, DBT, TIR).

La designazione di una persona incaricata della protezione degli animali trova supporto solo tra le organizzazioni per la protezione degli animali (KAG, UDCA, PSA, FiBL, ZTS, TSV Winterthur, DBT, TIR) ed è respinta da gran parte della filiera della carne, che la giudica inutile (Proviande, GS TTS, UPSC).

Art. 178 Obbligo di stordimento

Capoverso 1 (non oggetto del progetto di revisione)

L'obbligo di stordimento dovrebbe essere esteso ai decapodi (TI) e ai cefalopodi (TIR).

Capoverso 2 lettera b (non oggetto del progetto di revisione)

Diverse organizzazioni per la protezione degli animali (WWF, CDR, Pro Natura, PSA, ASPU, TSV Winterthur, Vier Pfoten) giudicano troppo vaga la disposizione che ammette l'uccisione di un animale senza stordimento nell'impiego di metodi consentiti di lotta contro i parassiti. Chiedono di definire con precisione i metodi consentiti, puntualizzando che alcune sostanze molto diffuse (anticoagulanti e sostanze gassose usate nella lotta contro i roditori, come l'acido fosforico e solforico) sono una tortura per gli animali e andrebbero pertanto bandite.

Capoverso 2 lettera c

Molti partecipanti all'indagine conoscitiva esprimono il timore che la formulazione proposta lasci intendere che il dissanguamento degli animali senza previo stordimento è ammesso (SPA GENEVE, CT JU, CT GE, PiNa, VS). Da alcune parti giunge dunque la richiesta di stralciare il passaggio (Proviande, GS TTS, UPSC, fair-fish, ZTS, SSB, DBT, TIR, Vetsuisse Bern), altri chiedono di definire in modo esaustivo i metodi di abbattimento che provocano la morte immediata e non rendono pertanto necessario lo stordimento (WWF, CDR, Pro Natura, KAG, PSA, ASPU, TSV Winterthur, DBT, RiIn). COOP giudica contraddittoria la disposizione, giacché è impossibile uccidere immediatamente l'animale se, per definizione, l'abbattimento deve avvenire con la macellazione.

KaPo ZH accoglie favorevolmente la proposta.

La deroga all'obbligo dello stordimento dovrebbe applicarsi anche alle misure cantonali di lotta contro le specie alloctone invasive ai sensi dell'articolo 52 OEDA (GDZH, VdU).

Capoverso 2 lettera d

La disposizione che regola l'uccisione delle rane non riscontra un ampio favore. Molte parti ne chiedono lo stralcio definitivo (ZTS, SSB, DBT, TIR, Vetsuisse Bern, fair-fish), altre invece di rielaborarla insieme a specialisti del settore (Knie Zoo, F.Ili Knie).

Art. 190 Obbligo di aggiornamento, perfezionamento

La proposta di estendere l'obbligo di aggiornamento è accolta positivamente in particolare dagli ambienti attivi nella protezione degli animali (TIR, FiBL, ZTS, DBT, CDR, UDCA, PSA, TSV Winterthur).

SVBT vorrebbe estendere l'obbligo di aggiornamento alle persone che hanno terminato una formazione specialistica non legata a una professione; TIR propone di riformulare la frase

introduttiva («devono seguire un corso di aggiornamento per almeno un giorno sull'arco di un anno»).

UniFR chiede che sia garantito il riconoscimento degli aggiornamenti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio e i responsabili d'esperimento.

Art. 191 Formazione ordinata dall'autorità cantonale

ZTS accoglie con favore le proposte di modifica, SVS vorrebbe sostituire il termine «*alimentazione*» con «*detenzione*» e CNAV, AGORA e CAJB chiedono di riflettere sul fatto che dietro a condizioni di detenzione carenti si celano spesso situazioni umane che non si risolvono imponendo formazioni supplementari.

Art. 192 Tipi di formazione

Per Vetsuisse Bern la modifica è assolutamente indispensabile.

Art. 196 Professioni legate alla pesca

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 199 Riconoscimento da parte dell'UFV e dell'autorità cantonale

ZTS approva la modifica.

Art. 200 Criteri e procedura di riconoscimento

FR non ritiene necessario insistere sul requisito della forma elettronica. ZTS accoglie favorevolmente la modifica proposta.

Art. 202 Esame

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 204a Obbligo di notifica

Una vasta maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva chiede di stralciare la disposizione nella forma proposta, giudicandola inconcludente. La prassi vigente è efficace e la modifica comporterebbe un onere amministrativo supplementare (ZG, AR, SZ, RRZH, GL, SG, CT BS, CT BE, TG, ASVC, OW, CT SO, CT GE, SH, CT LU, VdU, NW, CT SG, TI, NE, ASNB, ASTAG, GS TTS, ProVi, VSH, BL). AG condivide questa posizione, ma aggiunge che se la modifica fosse adottata, s'imporrebbero alcuni adeguamenti anche all'articolo 210. Dato che la prassi vigente è efficace, SCA e SC chiedono se non si tratti di un errore. HNS e TIR sono favorevoli alla modifica e all'obbligo di notifica ai Cantoni.

Art. 206 Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica

Zooh fa notare che la formulazione «*la persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento dell'effettivo*» include anche i direttori di uno zoo o di un'azienda farmaceutica, i quali dispongono tuttavia di assistenti, veterinari e guardiani incaricati di accudire gli animali.

Art. 206a

Diversi Cantoni (CT BS, BE, CT GR, ASVC, OW, SZ, SO, BL, GL, LU, VdU, NW, TG, AR, CT GE) chiedono di verificare se la disposizione copre tutte le infrazioni, in particolare quelle relative agli articoli 110 e 111. SG, RRZH e GDZH propongono di completare la disposizione con le infrazioni seguenti: tratta animali a titolo professionale senza autorizzazione (art. 101), non soddisfa i requisiti per il personale che accudisce, cura, alleva e detiene animali (art. 102), uccide animali violando le prescrizioni in materia (art. 177–179). Occorre inoltre verificare se l'articolo 28 capoverso 1 lettera h copre l'ambito degli articoli 110 e 111. FR propone di specificare anche la messa in commercio di oggetti il cui uso è vietato dalla legislazione sulla protezione degli animali (p.es. gli anelli nasali per suini).

TIR propone diverse modifiche: spostare l'intero capitolo «*Infrazioni*» tra l'articolo 219 e l'articolo 220, in modo che tutte le disposizioni enunciate siano trattate già prima (in relazione alla proposta integrativa dell'articolo 218a). Chiede inoltre di adeguare il testo della frase introduttiva, poiché alcune delle infrazioni citate potrebbero costituire anche forme di maltrattamento ai sensi dell'articolo 26 LPAn. Infine suggerisce di aggiungere: «non adempie, in quanto membro di un'autorità di esecuzione, al proprio dovere in virtù dell'articolo 218a».

Art. 209 Ordinanze dell'Ufficio federale e sistema informatico centrale

Esaminando l'introduzione dell'obbligo di notifica per le attività professionali implicanti il trattamento di animali, giunge da numerosi Cantoni la richiesta di adeguare ulteriormente le disposizioni concernenti i modelli di formulario, per esempio aggiungendo una lettera ai capoversi 4 e 4bis che preveda di interrogare il sistema di documentazione in merito all'effettivo e alle attività svolte. Riguardo al modello di formulario per i servizi di accudimento si chiede di specificare i veicoli adibiti al trasporto e le relative attrezzature (CT BE, ZG, RRZH, SG, CT BS, CT GR, OW, SZ, CT SO, GL, CT LU, VdU, NW, CT SG, SH, TG, AVSA, LU, AR, OW).

Art. 212a Divieti di tenere animali

CT BE e Prom chiedono alla Confederazione di regolamentare il criterio di preminenza della responsabilità nel caso in cui entrambi i Cantoni siano coinvolti. Exotis ritiene che le misure debbano essere predisposte dal Cantone in cui sono tenuti gli animali.

LU, VZJ, un cittadino e organizzazioni agricole (UDC, USC, PSL, LBV, BBV, FSAC, Swissherdbook, SKMV, CTEBS, Vacca Madre Svizzera, SwissBeef, AGORA, CNAV, ZBV, ZBB, CAJB, CJA, BVN, BVO, BVU, USD CR) disapprovano l'idea che un Cantone, nel quale ci si limita a curare il trattamento degli animali, possa decidere di disporre un divieto di tenere animali e chiedono pertanto di stralciare questa integrazione.

Art. 214 Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione

UPSC è favorevole alla proposta di revisione.

Capoverso 1

EXOTIS ritiene che l'intervallo tra i controlli di cui al capoverso 1 debba essere prolungato a cinque anni dopo due controlli consecutivi senza contestazioni.

Capoverso 2

DBT, fair-fish e TIR respingono il capoverso 2.

VZJ e ChKü segnalano un conflitto tra la disposizione proposta e la legislazione in materia di caccia e chiedono di aggiungere un nuovo capoverso 3, in cui si stabilisca che i controlli di determinate detenzioni di animali sono delegati alle autorità preposte alla caccia.

Art. 222 Disposizioni derogatorie

Le unioni dei contadini e le associazioni contadine (USD CR, CJA, SKMV, USC, FSAC, LBV, UDC, CVA, BBV, AGORA, ZBV, ZBB, CAJB, BVN, BVO, BVU) respingono la proposta di modifica.

SVS propone di esonerare dall'attestato di competenza i veterinari per piccoli animali indipendenti (soggetti ad autorizzazione cantonale) e i veterinari di medicina comportamentale.

Art. 225a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Capoverso 1

ZooBasel, Zooh, SVWZH e Zooschweiz, che respingono la proposta riguardante le superfici minime per gli struzzi secondo l'allegato 2 tabella 2, respingono per coerenza anche la disposizione transitoria. Zooschweiz chiede di limitare le nuove disposizioni sulle superfici minime per gli struzzi (inclusi emù e nandù) all'utilizzazione per scopi agricoli e di aggiungere il termine «*struzzi*» anche negli articoli 31 capoverso 4 e 213 capoverso 1. DBT propone di accorciare il termine transitorio e di fissare l'entrata in vigore al 1° gennaio 2019.

Capoverso 2

SOBV è dell'avviso che il termine transitorio previsto al capoverso 2 per l'adeguamento delle aree d'uscita in conformità con l'articolo 35 capoverso 5 è troppo corto, considerate le modifiche strutturali che spesso si rendono necessarie.

Capoverso 3

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Capoverso 4

FR respinge il capoverso 4 lettera c, FSEC propone di aggiungere «... *nonché il trattamento dentale ...*».

Capoverso 5

Questa disposizione è accolta favorevolmente e giudicata opportuna da parecchie organizzazioni dei trasporti (Proviande, ASTAG, ASNB e GS TTS). DBT e TIR chiedono per contro di accorciare il termine transitorio (1° settembre 2016), considerato eccessivo anche da SPA GENEVE.

Art. 225b Modifica del diritto vigente

Art. 5b (ordinanza concernente la legge federale sulla pesca)

Capoverso 4

La modifica proposta è accolta favorevolmente da diversi Cantoni della Svizzera orientale e centrale (SG, CT SG, CT GR, ZG, LU) come pure da FSP e JFK-CSF-CCP. SH esprime invece un parere critico.

BE e JFK-CSF-CCP sono dell'avviso che la proposta apporti dei miglioramenti, ma auspica alcune modifiche nel testo (BE: solo per i laghi e i bacini di accumulazione «*con popolazioni ittiche miste*»; JFK-CSF-CCP «*i Cantoni possono emanare...*»).

PSA, ZTS, TSV Winterthur, DBT, UDCA e ASPU respingono categoricamente la proposta di allentare il divieto di usare ardiglioni, proprio come ProTi, fair-fish, TIR, FiBL e SVS. RRZH si associa alla richiesta di stralciare l'articolo 225b.

La maggioranza delle organizzazioni contrarie alla proposta chiede di stralciare anche il corrispondente articolo nella legislazione sulla pesca.

Allegato 1 Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici

Gli ambienti agricoli (USDCR, PSL, SKMV, SwissBeef, USC, LBV, UDC, BBV, ZBV, ZBB, BVN, BVO, BVU) accolgono con favore le correzioni e gli altri adeguamenti proposti nell'allegato 1.

Tabella 1 Bovini

SVS, AR e AG criticano l'assenza di direttive specifiche riguardanti le esigenze di spazio per i vitelli di 3-4 settimane.

GS TTS fa notare che il terzo titolo dovrebbe in ogni caso coincidere con un'eventuale modifica del limite per i bovini da ingrasso ed essere adeguato nell'intestazione della tabella. Due unioni dei contadini (BVAR, SGBV) sollecitano una soluzione più consona per la detenzione di mucche da latte nelle regioni d'estivazione.

Tabella 3 Suini (eccettuati i minipig)

Sei organizzazioni per la protezione degli animali lamentano la mancanza di indicazioni minime per la detenzione di minipig (KAG, PSA, TIR, TSV Winterthur, UDCA, DBT). Iph, che è dello stesso avviso, considera i minipig animali da laboratorio e sottopone proposte concrete che ne regolino la detenzione.

In riferimento al numero 32 (superficie di riposo per capo), CT LU e LU notano che non è ammissibile ridurre la superficie di riposo per sistemare poste di foraggiamento (non oggetto del progetto di revisione).

Tabella 6 Lama e alpaca

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Tabella 7 Cavalli

LU critica la mancanza di valori di tolleranza per i cavalli di altezza al garrese inferiore a 120 cm e compresa tra 120 e 134 cm.

Tabella 8 Conigli domestici

Da diverse organizzazioni per la protezione degli animali (CDR, KAG, PSA, Pfötli, TSV Winterthur, UDCA) e FiBL giunge in generale la richiesta di raddoppiare le superfici minime per la detenzione dei conigli. Anche SPA Fribourg reputa necessario aumentare le dimensioni minime per i conigli. Alcune organizzazioni tra quelle appena elencate (KAG, PSA, FiBL, TSV Winterthur, UDCA) rimarcano la necessità di definire con precisione le dimensioni mi-

nime (attualmente non specificate) per i gruppi di oltre due conigli tenuti in parchi con superfici sopraelevate.

Secondo KAG, PSA, TSV Winterthur e UDCA, le nuove indicazioni sulle superfici minime riferite agli animali giovani non aiuterebbero a chiarire la situazione. La domanda che si pone è: se per 41 la superficie minima al suolo è di 3400 cm² e per ogni animale giovane di peso fino a 1,5 kg sono richiesti 1000 cm², su detta superficie si possono tenere al massimo tre animali giovani e successivamente (superato il peso di 1,5 kg) ancora soltanto due? Delimpex AG chiede di precisare il numero massimo di animali giovani che si possono tenere sulla superficie indicata oppure di specificare che detta superficie rappresenta la grandezza minima per i parchi. Propone inoltre di non differenziare in base al peso della madre, bensì in base all'età di svezzamento degli animali giovani e al numero 51 chiede di cancellare il rinvio alla nota 3, poiché si riferisce unicamente agli animali adulti.

Tabella 9-1 Volatili domestici (non oggetto del progetto di revisione)

Questa tabella non figura nell'attuale progetto di revisione, ma ha suscitato diversi commenti (CT AG, CT LU, RR LU, MGB/Micarna, SVS). Le disposizioni in vigore non conterrebbero indicazioni adeguate per le detenzioni di piccole dimensioni. Le proposte fatte pervenire dovrebbero confluire in un progetto di revisione futuro. Si è inoltre fatto notare che nella versione tedesca non è chiara la differenza tra «*Sitzstangen*» e «*Sitzgelegenheiten*» (MGB/Micarna).

Tabella 9-3 Piccioni domestici

Kleintiere Schweiz giudica ingannevole e contraddittoria la proposta di semplificazione della tabella 9-3 e chiede dunque di non modificare lo schema vigente.

Tabella 10 Cani domestici

Riferendosi all'aumento del numero di cani con disturbi comportamentali nelle pensioni o nei rifugi per cani, Pfötli chiede che le detenzioni individuali all'aperto, in cui ai cani sono garantiti contatto visivo, allenamenti intensi e passeggiate durante le quali possono soddisfare le loro esigenze, siano equiparate alle situazioni in cui i cani sono tenuti in gruppo all'aperto.

Tabella 11 Gatti domestici

CT GE respinge questa proposta peggiorativa. Dato che i gatti che presentano uno stato igienico incerto devono essere isolati per proteggere le altre popolazioni animali ospitate, diversi Cantoni (ASVC, CT BS, CT GR, CT SO, CT BL, OW, ZG, SZ, NW, VdU, CT BE) e Pfötli chiedono che detti animali possano essere detenuti invece che su una superficie di 7 m² come richiesto, su una superficie di 1 m² per 45 giorni. SG, CT SG, AG, AR, TG, GL e SVS auspicano inoltre che venga stabilito il motivo del risanamento igienico. RRZH vuole attenersi al principio delle tre settimane, con possibilità di proroga fino a 45 giorni. VdU, TI e NW vorrebbero limitare la disposizione alle pensioni e ai rifugi per animali. A questi gatti andrebbe di regola garantita la possibilità di uscire (CT BE).

Una fondazione con una pensione/rifugio per animali chiede di ridurre drasticamente le superfici di base o di prevedere clausole derogatorie più generose per evitare ristrutturazioni dispendiose.

Le organizzazioni per la protezione degli animali, ARFGA, CT VD e SVBT ritengono il requisito di un contenitore per escrementi per ogni gatto fundamentalmente giusto, ma non attuabile nelle pensioni e nei rifugi di grandi dimensioni, e chiedono pertanto di prevedere deroghe in caso di pulizia quotidiana delle cassette (PSA, TBB, UDCA, CDR, TSV Winterthur, Pfötli,

SPA-Fribourg). Gli stessi rilevano che la prescrizione di cui alla nota 3 (il rapporto fra lunghezza e larghezza può essere al massimo di 2:1) causa, a seconda di come è organizzato il locale, ripetuti problemi soprattutto nelle pensioni e nei rifugi, e risulta inutile nelle strutture che eccedono chiaramente le dimensioni minime previste per legge.

Allegato 2 Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione)

FR chiede di elencare le specie animali fornendo la denominazione scientifica e di riprendere l'ordine numerico per le spiegazioni.

Vier Pfoten sollecita una verifica approfondita dell'allegato 2 allo scopo di controllare, e all'occorrenza aumentare, i requisiti minimi in vigore per tutte le specie.

ThAl lamenta un coinvolgimento insufficiente delle cerchie interessate e degli ambienti specializzati durante la fase di elaborazione, il che avrebbe impedito di tenere conto in maniera adeguata delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell'evoluzione delle tecniche. L'allegato 2 conterrebbe per queste ragioni disposizioni lacunose o addirittura assurde.

SARA propone di uniformare e rendere dunque meglio reperibili i dati nelle tabelle, contrassegnando in modo univoco l'obbligo di autorizzazione.

Osservazione preliminare J

FiBL, PSA, UDCA e TSV accolgono favorevolmente la nuova formulazione.

La proposta di modifica riguardante l'illuminazione con luce naturale è vista con scetticismo da AG, AR, BL, BS, BE, CT GE, GL, CT GR, LU, NW, OW, SG, TI, TG, ZG, SZ, SO, VdU, ASVC e VZFS, in quanto difficilmente attuabile nel commercio specializzato di animali (soprattutto nei grandi centri commerciali). Si chiede di rielaborare e all'occorrenza integrare la disposizione per casi speciali. DGHT spiega esaurientemente come mai reputa inopportuna o inaccettabile la nuova formulazione (rischio di ferimento per gli animali, tra l'altro per surriscaldamento) e chiede che siano ammesse lampade che producono luce simile a quella naturale. Preme per una formulazione coerente delle osservazioni preliminari F e J. Anche SDAT chiede che siano ammesse lampade che producono luce simile a quella naturale.

RPV, LTK, ResAL, SSEAL, SSN, UniFR e ETHZ chiedono di non modificare l'osservazione preliminare J, spiegando che ciò avrebbe gravi ripercussioni sulle sperimentazioni in università. Zoo Basel, Zoos, Zooh e il Zirkus Knie chiedono di precisare meglio la nuova formulazione in relazione ai raggi UV, di sostituire «*luce naturale*» con «*sorgente luminosa di spettro equivalente a quella solare*» e di associare il requisito del box per dormire solo alle specie notturne per le quali ciò si rivela opportuno.

AEVM ZUN reputa irrealistica questa nuova formulazione e chiede di rimanere fedeli alla precedente versione dell'osservazione preliminare J.

Tabella 1 Parchi per mammiferi

Numero 19

SG e CT SG auspicano una nomenclatura più precisa (uistiti = callitricidi comprendenti *Callithrix jacchus*).

Numero 37

SG e CT SG auspicano una nomenclatura più precisa, poiché anche il riccio africano rientra nella categoria dei «ricci» (ricci come l'*Atelerix spp.*, tranne *Erinaceus europaeus*). LANE Espèce vorrebbe che i ricci del numero 37 siano suddivisi in quattro categorie di peso.

Numero 38

FR giudica erronea la classificazione Tenrec, *specie piccole* e *specie grandi*, e invita a correggerla (*specie piccole* = <10 cm, *specie grandi* = a partire da 10 cm). LANE Espèce propone anche in questo caso una suddivisione più minuziosa, con corrispondenti superfici minime per i parchi.

Numero 40

Riln considera superflue le indicazioni sull'alimentazione (vitamina C per i porcellini d'India) e auspica lo stralcio del requisito 54) con rimando all'articolo 3 capoverso 3 OPAn. Chiede d'altro canto di aggiungere il requisito 44) al numero 40).

Numeri 41-46

KtSch e AEVM ZUN auspicano che l'osservazione f) alla tabella 1 si applichi anche alle specie animali menzionate ai numeri citati.

Numeri 43-47

PSA, TSV Winterthur, UDCA e CDR accolgono favorevolmente la correzione delle superfici minime per gerbillo, ratto, degu, cincillà e tamia, ma chiedono (eccetto CDR) di aumentare ulteriormente, ad almeno 2 m², le superfici minime per i cincillà e deplorano il fatto che per i criceti non siano ancora stati definiti requisiti minimi.

VZFS e RRZH presumono ci sia un errore nelle superfici minime per ogni animale supplementare di cui ai numeri 43-45 e chiedono di mantenere invariate le dimensioni vigenti (0,05 m²).

Numero 81

CT SG, SG, AG, TI, RRZH, F.Ili Knie e Knie Zoo e SVS chiedono che il requisito 18) non si applichi ai furetti, perché questi animali non si bagnano di loro spontanea volontà.

La detenzione individuale o in gruppo di furetti è un aspetto controverso: AG chiede di bandirne esplicitamente la detenzione in gruppo, F.Ili Knie, Knie Zoo e SVS ritengono dal canto loro che la detenzione individuale non possa essere vietata.

FR è contrario a classificare il furetto tra le specie selvatiche, trattandosi di un animale addomesticato sin dall'antichità e non presente allo stato selvatico, e chiede di classificarlo tra gli animali domestici. FR auspica altresì che alla lettera b venga esplicitato il divieto di calcolare il minimo richiesto (4 m²) sommando diverse superfici o, inversamente, che la superficie minima debba essere formata da una superficie al suolo continua del parco.

Osservazione c)

Riln presume che il rimando all'articolo 94 sia sbagliato e propone di modificarlo, inserendo un rinvio all'articolo 89, in analogia alla tabella 2.

Requisito 55)

Zoos è del parere che si debbano menzionare i ripiani solo quando la loro presenza riduce la superficie di base.

DG e CT SG auspicano una precisazione, affinché sia chiaro che la superficie di base minima deve essere su un unico livello.

Tabella 2 Parchi per uccelli

In generale

PSA, TSV Winterthur e UDCA accolgono favorevolmente le nuove prescrizioni riferite alle quaglie e agli struzioniformi.

VZJ e ChKü lamentano la mancanza di istruzioni sulla detenzione delle specie animali impiegate nell'addestramento dei cani da caccia. Riln preme per una rielaborazione integrale della tabella 2, specialmente per quanto concerne le prescrizioni sulla detenzione di animali tropicali (parchi interni ed esterni) e le prescrizioni sulla detenzione in parchi esterni e/o voliere. ThAl segnala diversi errori nelle interruzioni di riga.

Numeri 1-4

SG e CT SG chiedono di inserire un requisito con un rimando alle prescrizioni di detenzione dettagliate (ex direttiva). ThAl critica il fatto che le prescrizioni sulla detenzione si riferiscono alla detenzione di struzzi in agricoltura, ignorando che la detenzione negli zoo ha esigenze assai diverse, soprattutto per quanto riguarda le superfici minime richieste per consentire agli animali di procacciarsi il cibo. Chiede dunque di respingere le modifiche, alla stregua di SVWZH che condivide le stesse perplessità.

TIR auspica per gli struzzi una superficie minima di 2000 m². Zooschweiz rimanda alle osservazioni riferite all'articolo 225a (regole applicabili unicamente alla detenzione in ambito agricolo, non alla detenzione negli zoo).

Numero 5

Riln segnala un errore di grammatica nella versione tedesca: l'uso di «*Eselpinguin*» invece del più corretto «*Eselspinguin*», e propone di aggiungere la denominazione scientifica *Pygoscelis papua*.

Numero 29

FR vorrebbe che nella tabella figurasse anche la «*quaglia comune*» (*Coturnix coturnix*) e che ne fossero specificati i requisiti minimi.

Numero 30

AEVM ZUN e KtSch ritengono che la grandezza minima delle voliere per i pappagalli di grossa taglia debba essere ridotta a 20m³.

Numeri 31 e 32

Per TIR è necessario aumentare considerevolmente il volume minimo dei parchi, che anche SG, CT SG e TI giudicano inadeguato. Si chiede inoltre di ridurre a 2 il numero consentito di uccelli di cui al numero 32. VZFS e RRZH esprimono una critica analoga e propongono di fissare il numero massimo di uccelli a 2-4 (VZFS) o 4 (RRZH). RRZH propone 0,1 m² per ogni animale supplementare.

Numeri 31-33

Secondo PSA, TSV Winterthur e UDCA bisognerebbe indicare chiaramente a quale categoria appartiene il pappagallino ondulato (pappagallini di taglia piccola o medio-grande).

Numero 33

VZFS auspica rami naturali (requisito 19) anche per gli estrildidi e i canarini, e non solo per gli psittaciformi.

Osservazione c)

Questa osservazione non figura nella tabella 2 e andrebbe pertanto cancellata (SG, CT SG, AG). RR TG chiede di sostituire «*stalle*» con «*parchi*».

Osservazione h)

Per favorire una migliore comprensione, SVS, SG, CT SG e AG chiedono di puntualizzare che i requisiti 24-28 si applicano a tutte le specie di quaglie.

Requisito particolare 14

SFaV, JFK-CSF-CCP, VZJ e ChKü, come del resto AG, SO e ZG propongono di includere nelle prescrizioni sulla detenzione altre clausole derogatorie per i rapaci tenuti in falconiera, in linea con le direttive dell'UFAM.

Requisito particolare 22

KtSch e AEVM ZUN chiedono di cancellare la proposta testuale e definire una profondità minima dei parchi.

Requisito particolare 28

LU e CT LU chiedono di apportare la seguente modifica alla versione tedesca: «... *mindestens 2 Futter- UND Tränkeeinrichtungen ...*».

Tabella 3 Bacini per mammiferi

SVWZH, F.Ili Knie, Knie Zoo, Zoos e Zoo Basel propongono di mantenere le disposizioni sui cetacei contenute nella tabella 3, poiché il divieto riguardava unicamente l'importazione, non la detenzione di cetacei. ThAl è dello stesso avviso, ma auspica che rimangano saldi solo i requisiti minimi per marsovini di grossa taglia e i requisiti particolari 2)-4) della tabella.

Tabella 4 Bacini per uccelli

Riln segnala un errore di grammatica nella versione tedesca: l'uso di «*Eselpinguin*» invece del più corretto «*Eselspinguin*», e propone di aggiungere la denominazione scientifica *Pygoscelis papua*.

Tabella 5 Rettili

Le prescrizioni minime riguardanti la detenzione di rettili hanno suscitato parecchie osservazioni per lo più critiche o di forte opposizione.

Secondo DGHT sono stati omessi molti requisiti, le specie elencate sono state scelte in modo arbitrario e i dati sono in parte erronei. Boccia di principio la tabella e chiede che venga

interamente rielaborata. Anche SVWZH, Zoo Basel, Zoos, Knie Zoo e F.Ili Knie segnalano la presenza di numerosi errori nella tabella 5 (e nelle osservazioni preliminari) e chiedono che venga rielaborata insieme a cerchie specializzate riconosciute (rifacendosi alla presa di posizione dettagliata di DGHT). SDeS e SARA propongono di indicare nella tabella 5 solo le specie per cui è richiesta un'autorizzazione. Ritengono inoltre che per alcuni animali tra quelli citati (p. es. boidi, iguane) non sia possibile stabilire requisiti generali, poiché i singoli esemplari presentano esigenze anche molto diverse. Segnalano inoltre la presenza di parecchi errori nella tabella 5.

Osservazioni preliminari

A.

RRZH, VZFS e DGHT segnalano che gli urodela vi figurano per sbaglio. SDeS, SARA e DGHT propongono di limitare a 2 m l'altezza massima dei parchi, CITS ritiene che 2,2 m sia una misura adatta. La motivazione generalmente addotta è che un'altezza massima di 2,4 m non sia realizzabile, proprio come la profondità massima del bacino. Secondo SDeS e SARA aumentare proporzionalmente il volume del parco in caso di riduzione dell'altezza massima non è una soluzione fattibile.

CITS e FR accolgono invece favorevolmente le modifiche proposte.

A. e B.

PSA, TSV Winterthur e UDCA approvano le proposte normative delle altezze massime e l'aggiunta apportata all'osservazione preliminare B (sul tema della luce). Anche TIR concorda con l'idea di considerare la luce un requisito di cui tenere conto in funzione delle specie.

D.

SDeS, CITS e DGHT propongono di integrare la disposizione derogatoria aggiungendo il ricovero di rettili per l'ibernazione o l'estivazione.

Numeri 1-12

CITS consiglia di elencare nella tabella solo le tartarughe per le quali è richiesta un'autorizzazione e sottopone una proposta dettagliata per la rielaborazione di questo passaggio. CITS chiede inoltre di apportare numerosi adattamenti alla terminologia e ai requisiti particolari di alcune specie.

Riguardo alla nomenclatura delle *Geochelone sulcata* o testuggini del genere *Geochelone sulcata* sono giunte alcune richieste di modifica (Riln, ASVC e CT BS).

CT BS fa notare inoltre che nell'articolo 92 OPAn e nella tabella 5 dell'allegato 2 non è fatto un uso sistematico della nomenclatura delle testuggini giganti. Chiede dunque di adeguarla opportunamente.

GDZH, RRZH e VdU propongono di aggiungere un rimando nel numero 12, in cui si specifichi che è vietata la detenzione di alcune specie della famiglia delle *Trachemys* ai sensi dell'articolo 15 OEDA.

Numero 16

SG, CT SG, AG e RRZH auspicano l'introduzione di prescrizioni minime per l'iguana delle Fiji, una specie sempre più diffusa a scopi di detenzione privata.

Numeri 19-34

LANE Espèce chiede, per molte delle specie di cui ai numeri indicati, di ridurre l'altezza minima dei parchi (2 volte la lunghezza del corpo) e per gli animali menzionati al numero 30 propongono di mantenere invariate le disposizioni vigenti sulle superfici minime.

Numeri 41-57

VZFS auspica la definizione di grandezze minime per tutte le specie di serpenti e propone di aggiungere 2 nuovi gruppi: «*altri serpenti terricoli*» e «*altri serpenti arboricoli*».

Riln fa un commento sulla tassonomia dei serpenti menzionati nella nota 11 a piè di pagina (numero 41).

Requisiti particolari 7, 13 e 18

Riln chiede che siano apportati diversi adattamenti linguistici.

Tabella 6 Anfibi

Anche sulle prescrizioni minime per la detenzione degli anfibi sono pervenute alcune prese di posizione per lo più critiche o di forte opposizione.

DGHT critica anche in questo caso l'omissione di parecchi requisiti, la scelta arbitraria delle specie menzionate e dati in parte erronei. DGHT respinge di principio la tabella e chiede che venga interamente rielaborata. Anche SVWZH, Zoo Basel e F.lli Knie sono del parere che la tabella 6 (e le osservazioni preliminari) contengano molti errori e chiedono pertanto che vengano rielaborati insieme a cerchie specializzate riconosciute (rifacendosi alla presa di posizione dettagliata di DGHT). SDeS e SARA auspicano che anche nella tabella 6 siano indicate unicamente le specie per le quali è richiesta un'autorizzazione. Segnalano inoltre la presenza di parecchi errori nella tabella in esame.

Osservazioni preliminari

C.

DGHT e SARA chiedono di stralciare questa osservazione preliminare, poiché giudicano sbagliato il contenuto.

Numero 6

GDZH, RRZH e VdU propongono di aggiungere un rimando nel numero 6, in cui si specifichi che è vietata la detenzione di alcune specie della famiglia *Rana* ai sensi dell'articolo 15 OE-DA.

Requisiti particolari

6-8

Riln chiede che siano apportati diversi adattamenti linguistici.

Tabella 7 Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento

SVS e fair-fisch chiedono di introdurre una nuova prescrizione sulla protezione visiva per tutti i pesci, in analogia alla tabella 8, osservazione A.

Fair-fish chiede che siano previste obbligatoriamente possibilità di ritirarsi per tutti i pesci, in analogia alla tabella 8, osservazione A. Si devono inoltre acquisire le competenze necessarie per valutare se gli impianti di allevamento ittico sono adeguati alle specie.

Numero 2

DBT, FiBL, PSA, TSV Winterthur, UDCA, TIR e fair-fisch ritengono che gli effettivi previsti per la detenzione e il trasporto degli animali siano troppo elevati. Chiedono inoltre prescrizioni specifiche per altri gruppi (oltre ai citati salmonidi e ciprinidi) sempre più diffusi anche negli allevamenti ittici, per esempio siluri, tilapia e merluzzo.

Numeri 4-7

CT BE chiede di stralciare la saturazione di ossigeno massima qualora non sussistano motivi specifici per indicarla.

Tabella 8 Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali

DBF, CT BE, TIR e fair-fish sono favorevoli alle modifiche proposte nella tabella 8.

SDAT chiede di cancellare la tabella 8 in quanto non attuabile e imprecisa dal punto di vista sia linguistico sia scientifico. Preme inoltre affinché si rivedano i dati sul tenore di alcune sostanze (p. es. del nitrato) come pure l'elenco delle specie ittiche. È fatto riferimento alla direttiva elaborata in materia di detenzione dei pesci e ai valori indicativi per la detenzione di razze. RRZH chiede di specificare diverse categorie dimensionali per la grandezza minima (espressa in litri) degli acquari per pesci ornamentali. VZFS chiede di stralciare il numero 3 o in alternativa di riprendere il sistema di calcolo tedesco dell'associazione veterinaria per la protezione degli animali TVT e dell'unione centrale degli operatori specializzati nel settore zoológico ZZF.

Riln fa un'osservazione di carattere linguistico. SG e CT SG chiedono, ai fini di una migliore comprensione, di definire più precisamente il contenuto dell'osservazione b) relativa alla profondità dell'acqua e alla superficie di base rispetto alla lunghezza del corpo del pesce. TSV Winterthur critica l'omissione della lunghezza dei lati di un acquario alla lettera c) e chiede che la lunghezza indicata (15 cm) sia almeno raddoppiata. VZFS chiede che nell'osservazione c) la lunghezza minima dei lati e la profondità minima siano sostituite con l'indicazione del volume minimo.

Allegato 4

Tabella 3 Spazio minimo per il trasporto di volatili

MGB/Micarna è d'accordo con le modifiche proposte. FR propone invece di definire la superficie delle gabbie per il trasporto e prescrivere una superficie minima per gabbia.

Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Osservazioni generali

Le modifiche proposte riscontrano il favore di molte parti (ZTS, ASNB, ASTAG, SDAT, TI, ETHR).

È espresso apprezzamento in particolare per le disposizioni sul trasporto di animali non da reddito (AG, SVS) e sulla cura degli unghioni (SVS) come pure per la normativa sulla formazione delle persone che chiedono un'autorizzazione cantonale ai sensi dell'articolo 76 capoverso 3.

Sempre in materia di formazione vengono sollecitate disposizioni complementari nei settori della cura dei denti dei cavalli (FSEC) e della detenzione di cavalli in numero inferiore a cinque (Pgd) e nell'ambito della formazione FBA (SVBT).

Gli ambienti affini all'agricoltura affermano che nel panorama formativo delle professioni agricole è attribuita già oggi grande importanza alla protezione degli animali; chiedono dunque che le formazioni ai sensi della OPAn siano coordinate in modo avveduto con i percorsi formativi e di perfezionamento del settore agricolo, in modo da evitare duplicazioni (CJA, AGRIDEA, aspo, PSL, FSAC, LBV, UDC, BBV, AGORA, ZBV, ZBB, CAJB, SSB, BVN, BVO, BVU, SH, SwissBeef, USC, swissherdbook, CTEBS, Vacca Madre Svizzera, USDCR, Bio Suisse, CNAV, SGBV).

Per lo stesso motivo chiedono che siano riconosciute le offerte formative esistenti nel settore della cura degli unghioni (CVA, AGORA, CAJB, CNAV, FSAC, LBV, UDC; BBV, ZBV, ZBB, BVN, BVO, BVU, SwissBeef, USC, Vacca Madre Svizzera).

GDZH, RRZH e VdU ritengono opportuno che tutte le formazioni centrate sul trattamento degli animali, in particolare destinate al personale di vendita impiegato nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, tematizzino il problema delle specie alloctone invasive.

Altre osservazioni generali:

- Nell'ordinanza andrebbe chiarito se i moduli di addestramento ed esame della SCS sono riconosciuti o meno ai fini degli esami cantonali previsti all'articolo 76 OPAn (CTCC).
- Si chiede di sostituire «*gruppo di animali*» con «*categoria di animali*», espressione più precisa (Proviande, GS TTS, UPSC).
- Si segnala la necessità che nell'ordinanza concernente le formazioni l'ambito dell'acquaristica venga adeguato alla pratica. Per l'allevamento intensivo di pesci ornamentali si richiede un'esperienza pratica più lunga nella gestione degli acquari (SDAT).
- Si teme che la formazione degli impiegati del commercio al dettaglio risulti troppo dispendiosa nel commercio specializzato di animali (CT GL).

In merito alle singole disposizioni

Art. 1

TIR auspica un divieto inderogabile per i dispositivi a scarica elettrica e i dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli e chiede pertanto di stralciare l'articolo 1 capoversi 5^{bis} e 6 lettera d.

Art. 2 Obiettivi di apprendimento

La nuova proposta è accolta favorevolmente dagli ambienti affini all'agricoltura (AGRIDEA, aspo, FSAC, UDC, ZBV, BBV, SSB, SwissBeef, USC, SVS, Vacca Madre Svizzera, USDRC, Bio Suisse, Vetsuisse Bern).

CJA costata che gli obiettivi di apprendimento indicati corrispondono in larga misura ai contenuti della formazione agricola.

FSEC auspica una regolamentazione della cura dei denti nel settore equino.

Art. 4 Contenuto della parte teorica

Gli ambienti agricoli (AGRIDEA, aspo, FSAC, UDC, ZBV, BBV, SSB, SwissBeef, USC, Vacca Madre Svizzera, USDRC, Bio Suisse) accolgono positivamente i contenuti della formazione teorica.

aspo, SSB, SVS e Vetsuisse Bern chiedono di aggiungere una nuova lettera e) in cui si specifichi che il riconoscimento del dolore è parte della formazione teorica.

Art. 5 Contenuto della parte pratica

Anche il contenuto della parte pratica riscontra il favore dei più (AGRIDEA, FSAC, UDC, ZBV, BBV, SwissBeef, USC, Vacca Madre Svizzera, USDRC, Bio Suisse). Si chiede, pure in questo caso, di includere il riconoscimento del dolore tra gli obiettivi di apprendimento (CT BE, aspo, SSB, SVS, Vetsuisse Bern).

Art. 7 Forma e durata della formazione

Secondo SSB, deve essere tassativo che chi ha dimostrato comportamenti contrari alle disposizioni in materia di protezione degli animali non può essere considerato una persona esperta. Propone dunque di riformulare il passaggio, specificando «*trasportatore di animali irreprensibile*».

Art. 9 Contenuto della parte pratica

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 11 Forma e durata della formazione

Il settore della carne apprezza espressamente il fatto che chi nella pratica lavora unicamente con una categoria di animali è tenuto a seguire una formazione solo in questo specifico ambito di competenza (Proviande, GS TTS, UPSC).

TIR e DBT criticano invece proprio questo punto e chiedono che la formazione prenda in esame obbligatoriamente tutti i gruppi di animali rientranti nel campo di attività della persona da formare.

TIR dubita inoltre che, riducendo da 24 a 12 il numero di ore di formazione pratica per il personale del macello che non opera solo con volatili, si riescano comunque a trasmettere tutti i contenuti rilevanti.

Art. 34 Forma e durata della formazione

SCS e CTESE chiedono che il numero obbligatorio di ore di esercitazione pratica sia innalzato a 6.

Art. 44a Obiettivo di apprendimento

CTCC chiede che l'utilizzo pratico di dispositivi terapeutici nel trattamento dei cani sia obbligatoriamente parte integrante della formazione.

SCS e CTESE auspicano la definizione di requisiti precisi riguardo alla qualifica delle persone da formare e dei formatori. Rivendicano inoltre agevolazioni per la formazione degli specialisti (p. es. veterinari comportamentalisti, esperti in comportamenti animali, giudici del test caratteriale).

Art. 44b Forma e durata della formazione

Il numero di ore richiesto è sproporzionato rispetto all'obiettivo di apprendimento (VS e CT GE).

CT GE fa notare che manca una definizione di «*thérapeute*» e che il termine non figura nella OPAn. Viene proposta una formulazione più chiara.

Art. 44c Contenuto della parte teorica

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 44d Contenuto del periodo di pratica

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 48 Contenuto del periodo di pratica

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 58 Svolgimento dell'esame

RRZH auspica che il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali sia affidato anche in futuro all'associazione di categoria, ma che l'esame sia di competenza del servizio specializzato cantonale.

Art. 63 Valutazione

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 66 Forma e durata

ASTAG, ASNB, kf, Proviande, GS TTS e UPSC apprezzano che il personale addetto al trasporto di animali possa sostenere l'esame oralmente o per scritto.

Titolo che precede l'articolo 68

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Osservazioni generali

ALN e ZTS accolgono favorevolmente le modifiche proposte.

Titolo

CT BE e ambienti agricoli si rammaricano che il titolo, così come modificato, non tenga conto dei loro propositi (FSAC, LBV, UDC, ZBV, ZBB, BBV, BVN, BVO, BVU, SwissBeef, USC, swissherdbook, CTEBS, Bio Suisse, CJA, AGORA, CAJB, CNAV). Tre organizzazioni approvano la riformulazione del titolo (FSEC, HNS, T ADC-HNS).

Art. 7a Aree d'uscita dotate di recinti elettrici

UDCA, TSV Winterthur, Prom, KAG, SVS e TIR sono favorevoli alla definizione di grandezze minime per le aree d'uscita dotate di recinti elettrici. Gran parte degli ambienti agricoli sono invece contrari alla modifica (CJA, ProVI, PSL, FSAC, LBV, UDC, ZBV, ZBB, BBV, AGORA, CAJB, BVN, BVO, BVU, SwissBeef, USC, swissherdbook, CTEBS, USDCR, Bio Suisse, CNAV, COSAC, LU, PSL).

NW afferma che la proposta non è compatibile con le grandezze minime previste nell'ordinanza sui programmi etologici e rimetterebbe dunque in discussione la pratica ormai collaudata.

Sono in molti ad auspicare la definizione di superfici minime anche per i cavalli, da inserire nell'articolo 7a (CT BE, NW, AG, CT LU, SVS, AFL SZ, GL, CT JU, TI). Numerosi Cantoni chiedono inoltre di specificare che le aree d'uscita minime previste nell'allegato 2^{bis} valgono per le aree d'uscita permanenti (AR, TG, SH, CT SG, GL, SG, RRZH). FR sottolinea che per le vacche madri e i cavalli le aree di uscita devono essere delimitate da almeno due fili/cavi. Per le recinzioni dei parchetti all'aperto KIP non auspica una differenziazione di grandezza basata sui materiali.

Art. 7b Periodo di foraggiamento invernale

L'adeguamento della durata del periodo di foraggiamento invernale in base all'ordinanza sui programmi etologici è accolta positivamente da molte parti (PSL, FSAC, NW, LBV, UDC, ZBV, ZBB, BBT, BVN, BVO, BVU, SH, SwissBeef, USC, Bio Suisse, Prom, SGBV, KIP, LU, AFL SZ). La maggioranza dei Cantoni e alcune organizzazioni sono in linea di massima d'accordo con la definizione di un periodo di foraggiamento invernale, ma ritengono che quello indicato sia troppo lungo (SG, CT GE, CT BE, CT GR, ASVC, CT SO, GL, CT SG, TG, AVSA, OW, CT BS, VdU, AG, RRZH, kf).

ZBV e USDCR segnalano che un periodo di foraggiamento invernale uniforme per tutta la Svizzera non è attuabile e chiedono di adeguarlo in base alle condizioni regionali.

Art. 19 Abbeveratoi a tettarella

La modifica proposta non incontra alcuna opposizione.

Art. 34a Disposizioni transitorie alla modifica del ...

Avendo bocciato la disposizione sulle aree d'uscita dotate di recinti elettrici, molte organizzazioni, specialmente le cerchie agricole, respingono di conseguenza anche l'articolo 34a (PSL, FSAC, LBV, UDC, ZBV, ZBB, BBV, AGORA, BVN, BVO, BVU, SH, SwissBeef, USC, swissherdbook, CTEBS, USDCR, Bio Suisse, LU, COSAC, CNAV).

Allegato 2^{bis}: Dimensioni minime delle aree d'uscita dotate di recinti elettrici

La modifica è considerata inattuabile e dunque viene respinta in particolare dagli ambienti agricoli (ProVI, PSL, FSAC, LBV, UDC, ZBV, ZBB, BBV, SwissBeef, USC, swissherdbook, CTEBS, Vacca Madre Svizzera, USDCR, COSAC, LU, BVN, BVO, BVU, CNAV, AGORA, Bio Suisse). In caso di adozione dell'allegato nella forma proposta, FSAC chiede di adeguare la nota 4 a piè di pagina riferita ai capretti più pesanti (detti anche «*Herbstgitzli*»). AFL SZ e NW rilevano la discrepanza tra le dimensioni indicate nell'allegato 2^{bis} e quelle precisate nell'ordinanza sui programmi etologici, sollecitando una verifica in tal senso. SGBV e KIP auspicano che per le dimensioni minime delle aree d'uscita dotate di recinti elettrici si adottino le grandezze sancite nell'ordinanza sui programmi etologici. CT GR, TG e ALF SZ sono critici rispetto al fatto di indicare le dimensioni dell'area d'uscita per singolo esemplare e ritengono più corretta una classificazione in base alle fasce d'età.

SH, AR e RRZH chiedono che i cavalli siano integrati nella tabella delle dimensioni dell'allegato 2^{bis} e che sia chiaramente specificato che le aree d'uscita minime valgono per le aree permanenti. AG e SVS formulano la stessa richiesta (regolamentare nell'allegato 2^{bis} le aree d'uscita per i cavalli), mentre CT JU propone, per i bovini e i cavalli, di riprendere le dimensioni minime fissate nell'ordinanza sui programmi etologici e di incrementarle del 20 % nell'allegato 2^{bis}.

Elenco delle abbreviazioni

Governi e dipartimenti cantonali

Abbreviazione

• Canton de Fribourg	FR
• Conseil d'État, Canton du Valais	VS
• Département de l'économie de Neuchâtel	NE
• Département de la sécurité et de l'environnement, Canton de Vaud	VD
• Departement des Innern, Kanton Schaffhausen	SH
• Departement des Innern, Kanton Schwyz	SZ
• Departement Finanzen und Gesundheit Glarus	GL
• Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Kanton Thurgau	TG
• Departement Gesundheit und Soziales, Kanton Aargau	AG
• Departement Volks- und Landwirtschaft von Appenzell Ausserrhoden	AR
• Dipartimento della sanità e della socialità, Repubblica e Cantone Ticino	TI
• Finanzdepartement, Kanton Obwalden	OW
• Gesundheits- und Sozialdepartement, Kanton Luzern	LU
• Gesundheits- und Sozialdirektion, Kanton Nidwalden	NW
• Gesundheitsdepartement, Kanton St. Gallen	SG
• Gesundheitsdirektion, Kanton Zug	ZG
• Gesundheitsdirektion, Kanton Zürich	GDZH
• Regierungsrat des Kantons Zürich	RRZH
• Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, Kanton Basel-Landschaft	BL
• Volkswirtschaftsdirektion, Kanton Bern	BE
• Volkswirtschaftsdepartement, Kanton Solothurn	SO

Uffici cantonali di agricoltura e veterinaria

• Amt für Landwirtschaft Schwyz	AFL SZ
• Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Kanton Graubünden	CT GR
• Amt für Umweltschutz, Kanton Schwyz	AU SZ
• Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St.Gallen	CT SG
• Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen Luzern	CT LU
• Kantonaler Veterinärdienst Solothurn	CT SO
• Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Jura	CT JU
• Service de la consommation et des affaires vétérinaires Genève	CT GE
• Service de la consommation et des affaires vétérinaires Vaud	CT VD
• Veterinäramt Basel Stadt	CT BS
• Veterinäramt der Urkantone	VdU
• Veterinärdienst des Kantons Bern	CT BE

Organizzazioni

• Aargauischer Tierschutzverein	ATS
• Agridea	AGRI
• Animalfree Research	AfR
• Artificial & Natural Evolution	LANE Espèce
• Association des éleveurs de volailles menacées	AEVM ZUN
• Association des groupements et organisations romands de l'agriculture	AGORA

• Association romande pour la formation des gardiens d'animaux	ARFGA
• Association suisse des détenteurs de chevaux	ASDC
• Association suisse des pareurs d'onglons	aspo
• Association suisse pour la santé des ruminants	ASSR
• Association vétérinaire pour la sécurité alimentaire et la santé animale	AVSA
• Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza	VSSU
• Associazione svizzera dei guardiapescia	ASGP
• Associazione svizzera dei trasportatori stradali	ASTAG
• Associazione svizzera dei veterinari cantonali	ASVC
• Associazione svizzera negozianti di bestiame	ASNB
• Associazione svizzera per la protezione degli uccelli/BirdLife Svizzera	ASPU
• Bauernverband Appenzell Ausserrhoden	BVAR
• Bauernverband Nidwalden	BVN
• Bauernverband Obwalden	BVO
• Bauernverband Uri	BVU
• Bernischer Pferdezucht Verband	BPZV
• Bio Suisse	Bio Suisse
• Bündner Bauernverband	BBV
• Cani da protezione delle greggi	GPG
• CASEi	CASEi
• Chambre d'agriculture du Jura bernois	CAJB
• Chambre jurassienne d'agriculture	CJA
• Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture	CNAV
• Chambre Valaisanne d'Agriculture	CVA
• Circus Royal	CR
• Club der Rattenfreunde CH	Rattenclub
• Club der Rattenfreunde	CDR
• Club des chiens de troupeau d'Europe du sud et de l'est	CTESE
• Club suisse des chiens nordiques	CSCN
• Commissione tecnica dei cani da caccia della Società cinologica svizzera	CTCC
• Communauté de travail des éleveurs bovins suisses	CTEBS
• Comunità d'interessi per tartarughe in Svizzera	CITS
• Conferenza dei servizi della caccia e della pesca della Svizzera	JFK-CSF-CCP
• Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali	COSAC
• Consiglio dei politecnici federali	CPF
• COOP Società cooperativa	COOP
• Dachverband Berner Tierschutzorganisationen	DBT
• Delimpex AG	Delimpex AG
• Exotis, Verband für Haltung, Pflege und Zucht exotischer Vögel	EXOTIS
• Fédération d'élevage du cheval de sport CH	FECH
• Fédération suisse d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes	FSFM
• Fédération suisse de courses de chevaux	FSC
• Fédération suisse des éleveurs et producteurs de porcs	Suisseporcs
• Fédération suisse des organisations d'élevage chevalin	FSEC
• Federazione dei cacciatori ticinesi	FCTI
• Federazione delle cooperative Migros/Micarna SA	Micarna
• Federazione svizzera d'allevamento caprino	FSAC
• Federazione svizzera d'allevamento ovino	FSAO
• Federazione svizzera di pesca	FSP
• Federazione svizzera sport equestri	FSSE
• Fondation du Vivarium de Lausanne	FVL
• Fratelli Knie, Circo nazionale svizzero SA	F.Ili Knie
• Glarner Tierschutzverein	TSV GL

• Graubündner Tierschutzverein	TSV GR
• Groupe spécialisé pour des transports d'animaux et des abattoirs conformes à la législation sur la protection des animaux	GS TTS
• Gruppe Wolf Schweiz	GWS
• Haldimann-Stiftung / Zürcher Tierschutz	ZTS
• Ha-Ra International AG/Zweigstelle Melander Fischfarm Oberriet St.Gallen	Ha-Ra
• HCS Schweiz - Hundehalter-Club Schweiz	HCS
• Indulab	Indulab
• Institut für Neuroinformatik, Universität Zürich und ETH Zürich	ETHZ
• Institut für Neuropathologie	UZH
• Interpharma	Iph
• Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica	FIBL
• Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino	HNS
• JagdSchweiz/ChasseSuisse/CacciaSvizzera	CacciaSvizzera
• KAGfreiland	KAG
• Kantonspolizei Zürich, Tier-/Umweltschutz	KapoZH
• Knies Kinderzoo	Knies Zoo
• Konsumentenforum	kf
• Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis	KIP
• Le Refuge de Darwyn	RDw
• Lega svizzera contro la vivisezione	LSCV
• Ligue vaudoise pour la défense des animaux	LVDA
• LOBAG	LOBAG
• Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband	LBV
• Milchwirtschaftliche Beratung Plantahof-Strickhof	ALN
• Natur- und Tierpark Goldau/Parc naturel et animalier de Goldau/Parco naturale e faunistico Goldau	NTPG
• Neue Bauernkoordination Schweiz	NBKS
• Pferdegesundheitsdienst	Pgd
• Piccoli animali Svizzera	KtSch
• Pro Natura	Pro Natura
• Produttori svizzeri di latte	PSL
• Prométerre	Prom
• Protezione svizzera degli animali	PSA
• ProTier Stiftung für Tierschutz und Ethik	ProTi
• Proviande	ProVI
• Recherche pour la vie	RPV
• Reptivet	Reptivet
• Réseau des animaleries lémaniques	ResAL
• Sara-ch Sachkundes Schulung Reptilien, Amphibien	SARA
• SC-Akademie	SCA
• Schweizer Kälbermäster-Verband/Fédération suisse des engraisseur de veaux/Federazione svizzera degli ingrassatori di vitelli	SKMV
• Schweizer Vogelwarte Sempach/Station ornithologique suisse de Sempach/Stazione ornitologica svizzera di Sempach	SVWS
• Schweizerische Falkner-Vereinigung/Association suisse de fauconnerie/Associazione svizzera dei falconieri	SFV
• Schweizerische Vereinigung für Zoo-, Heim- und Wildtiere	SVWZH
• Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine	SDAT
• Schweizerischer Haflingerverband	SHV
• Schweizerischer Schäferhund-Club	SC
• Schweizerischer Schlittenhunde-Sportklub	SSK

• Schweizerischer Verband für die Berufsbildung in Tierpflege	SVBT
• Serum Depot Schweiz	SDeS
• Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti	SSPR
• Servizio sanitario bovino	SSB
• Società cinologica svizzera	SCS
• Società dei veterinari svizzeri	SVS
• Société coopérative swissherdbook Zollikofen	swissherdbook
• Société fribourgeoise pour la protection des animaux	SPA-Fribourg
• Société Genevoise pour la Protection des Animaux	SPA GENEVE
• Société Protectrice des Animaux de La Chaux-de-Fonds, SPA Chaux-de-Fonds	SPA CHF
• Société suisse pour l'étude des animaux de laboratoire	SSEAL
• Société Vaudoise pour la Protection des Animaux	UDCA
• Solothurnischer Bauernverband	SOBV
• St. Galler Bauernverband	SGBV
• Stiftung für Tier im Recht	TIR
• Stiftung Tierheim «Grünfels»	STG
• Stiftung TierRettungsDienst - Tierheim Pfötli	STRD THP
• SUISAG Servizio sanitario per l'allevamento porcino	SSP
• Swiss Beef	SwissBeef
• Swiss Society for Neuroscience	SSN
• Swissgenetics	SwissG
• Tierheim Paradiesli	THP
• Tierheim Strubeli	THST
• Tierpension-Linth	TpLi
• Tierschutz beider Basel	TbB
• Tierschutzverein Interlaken-Oberhasli	TSVIO
• Tierschutzverein Kreuzlingen und Umgebung	TSVKR
• Tierschutzverein Obwalden	TSV OW
• Tierschutzverein Sirmach und Umgebung	TSV Sirmach
• Tierschutzverein Winterthur und Umgebung	TSV Winterthur
• TMG Basiliensis	TMG
• Trainer con attestato di competenza dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino	T ADC-HNS
• Unione democratica di centro	UDC
• Unione professionale svizzera della carne	UPSC
• Unione svizzera dei contadini	USC
• Unione svizzera delle donne contadine e rurali	USDRCR
• Universität Basel	Unibas
• Universität Zürich, Institut für Labortierkunde	LTK
• Université de Fribourg	Uni FR
• Université de Fribourg, Faculté des Sciences	UniFR
• Université de Genève, Faculty of Sciences, Department of Genetics and Evolution	Uni GE
• Vacca Madre Svizzera	Vacca Madre Svizzera
• Verband Schweizer Hundeschulen	VSH
• Verband Zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz	VZFS
• Verein fair-fish	fair-fish
• Verein Zürcher Jagdaufseher, c/o CREALET AG	VZJ
• Vetsuisse Fakultät, Universität Bern	Vetsuisse Bern
• Vetsuisse Fakultät, Universität Zürich	VETS ZH
• Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz	Vier Pfoten
• WWF	WWF

- Zentralschweizer Bauernbund ZBB
- Zoo Basel Zoo Basel
- Zoo Zürich zooh
- Zooschweiz Zoos
- Zürcher Bauernverband ZBV

Privati

- Christine Frauchiger, Gipf-Oberfrick ChFr
- Christoph Küpfer, Dachsen ChKü
- Janine Imhof, Münchenstein Jalm
- Lee Ann Imboden, Disentis LeIm
- Méd.vét. Philippe Bocion, La Tour-de-Peilz PhBo
- Peter Kern, Seewis Dorf PeKe
- Pius Naef, Bern PiNa
- Prof. Dr. phil. Jürg Meier, Pfeffingen JüMe
- Rieger Ingo, Dachsen Riln
- Stefan Oeschger, Wil StOe
- Thomas Althaus, Detligen ThAl

Totale: 11

- DGHT-Landesgruppe Schweiz
- DGHT-Stadtgruppe Basel
- DGHT-Stadtgruppe Bern
- DGHT-Stadtgruppe Winterthur
- DGHT-Stadtgruppe Zürich

Totale: 5

DGHT organizzazioni

- Amazonas World Aquaristik GmbH
- Schlangen Zoo Eschlikon

Totale: 2

DGHT privati

- A.J. Daly
- Alex Rechsteiner
- Alexandra Endres-Maurer
- Andrea Blaser
- Andrea Dind
- Andrea Loosli
- Andrea Ziegler
- Anita Fassbind
- Annika Schelp

- B. Lussi
- Barbara Jermann
- Barbara Röder-Wille
- Bastian Rast
- Benjamin Bascio
- Bernadette Baumann
- Boris Roduner
- Brigitte Brachetto
- Bruno D'Amico
- C. Müller
- Carla Moser
- Carmen Fenner
- Carole Nabulon
- Caroline Molinari
- Cecile Kägi
- Chantal Werly
- Charlotte Saner-Borer
- Christian Fassbind
- Christine Rupp
- Christof Molinari
- Christoph Schenk
- Claudia Sommerhalder
- Claudio Müller
- Cornelia Brechbühl
- Cornelia Laube
- Daniel Endres
- Daniel Wildisen
- Daniela Brückner
- Daniele Marschall
- David Kleiner
- David Schmidig
- Davide Fumagalli
- Dieter M. Humbel
- Dirk Lehmann
- Dominik Riva
- Dominique Ziegler
- Dosua Wohler
- Dr. med. vet. A.Buser
- Dr. med. vet. Ricarda Gisler
- Dr. med. vet. Robert Hitz
- Eidam Madeleine
- Elias Bader
- Emmanuel Jelsch
- Erich Hausammann
- Eva Kleiner
- Eva-Salome Petraccini
- Eveline Portmann
- Fabian Bader
- Fabian Gsponer
- Fabian Liechti
- Fabrizio Nadalet
- Fahny Baudin
- Ferdinand Grob

- Florian Fortin
- Franco Züger
- Franziska Schaub
- Franziska Von Ballmoos
- Gabriel Schmied
- Gabriela Babiczky
- Gerhard Laube
- H. Sonderegger
- H.R. Wunderlin
- Heidi und Albert Künzli
- Heinz & Mery Baumgartner
- Heinz Wüst
- Irene Büter
- Isa und Matthias Schweizer
- Janine Imhof
- Jaqueline Sandom
- Jasmin Hanselmann
- Jean-Claude Villars
- Jeanne-Alexandra Hofmann
- Jean-Pierre Ziegler
- Jnge Leutwyler
- Jörg Brunner
- Jörg Leu
- Julian Schneckenburger
- Julius Bolliger
- Jürg Menzi
- Jürgen Brack
- Karin Hauser
- Kathrin Zangger
- Kevin Brühlhart
- Lea Brückner
- Linda Rechsteiner
- Luc Bürki
- Ludwig Marolf
- Lukas Baumann
- Lukas Böhler
- Lukas Minder
- Lydia Rupp
- M. Carpol
- M. Hochreutener
- Manuel Rüetschi
- Marc Lüdin
- Marc Schneiter
- Marc Zürcher
- Marcel Butty
- Marco Marolf
- Margrit Marolf
- Marianne Tribelhorn
- Martin Berger
- Martin Hüsler
- Martin Moser
- Martin Tischhauser
- Martine Schmied

- Max Hauri
- Max Neuhäusler
- Michael Hischer
- Michaela Lussi
- Michel Ansermet
- Michel Stampfli
- Michelle Amrhyn
- Mike Habegger
- Mirjam Gammma
- Monica Jenni
- Monika Sandon
- Nadia Baur
- Nadine Nyffeler
- Nadja Zimmermann
- Natasa Zezelj
- Nathalie Finelli
- Nora Brücker
- Orlando Schrofer
- Ottilia Blumenthal
- Otto Bachmann
- P.+M. Schrofer
- Pascal Lauper
- Pascale Oberli
- Patrick Wildi
- Peter Klien
- Peter Schwab
- Petra Schrofer
- Philipp Beichler
- Philippe Schneider
- Priska Dörflinger-Siegenthaler
- R. & E. Mathier
- R. Aeberhard
- Rahel Suter
- Raphel Rappo
- Rebecca Kilcher
- Remo Dussi
- René Meier
- René Moggio
- Reto Ehrler
- Reto Runge
- Ricarda Gisler
- Riccardo Bianchi
- Rico Rogantini
- Rita Gloor
- Roger Roth
- Roger Roth
- Rolf A. Attinger
- Rolf Bechter
- Rolf Caviezel
- Rolf Haas
- Rolf Haas
- Roman Blättler
- Rudolf Egger

- Rudolf Saner-Borer
- Ruedi Oberli
- Ruth Obrecht-Bachmann
- Ruth Pfenninger
- S. Kleiner
- Sabine Pinto de Oliveira
- Sabrina Riedle
- Sabrina Zumsteg
- Sandra Rychener
- Sandra Werren
- Sandro Ess
- Sandro Scheuber
- Sarah Egli
- Sebastian Saner
- Sebastian Ziegler
- Silvio Schorno
- Simone Reuille
- Simone Sandmeier
- Simone und Hubert Monnier
- Stefan Dummermuth
- Stefan Fassbind
- Stefan Fehlings
- Stefan Lang
- Stefan Steingruber
- Stefan Wyler
- Stefanie Gloor
- Svenja Babiczky
- Tatjana Eugster
- Thomas Bischof
- Thomas Gloor
- Thomas Hofmann
- Thomas Müller
- Thomas Weissbach
- Thomas Zimmermann
- Tobias Schnurrenberger
- Ueli Knopf
- Ulrich Obrecht
- Urs Zimmermann
- Vanessa Burkard
- Werner Hügli

4 x ignoto